


# Appendice I

## Chiarimenti alle Osservazioni del Comune di Ragusa (Delibera di G.M. No. 103 del 6 Marzo 2017)

Doc. No. P0001947-1-H1 Rev. 0 - Giugno 2017





# Edison S.p.A. Milano, Italia

## Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Canale di Sicilia - Perforazione di 8 Pozzi Addizionali

### Chiarimenti alle Osservazioni del Comune di Ragusa (Delibera di G.M. No. 103 del 6 Marzo 2017)

**Doc. No. P0001947-1-H4 Rev. 0 - Giugno 2017**

Rev.	0
Descrizione	Prima emissione
Preparato da	M. Donato
Controllato da	M. Compagnino
Approvato da	C. Mordini
Data	29/06/2017



Sviluppo Campo Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO - Canale di Sicilia - Perforazione di 8 Pozzi Addizionali  
Chiarimenti alle Osservazioni del Comune di Ragusa (Delibera di G.M. No. 103 del 6 Marzo 2017)

<b>Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Preparato da</b>	<b>Controllato da</b>	<b>Approvato da</b>	<b>Data</b>
0	Prima Emissione	M. Donato	M. Compagnino	C. Mordini	29/06/2017

Tutti i diritti, traduzione inclusa, sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere divulgata a terzi,  
per scopi diversi da quelli originali, senza il permesso scritto della RINA Consulting S.p.A.

**INDICE**

	<b>Pag.</b>
<b>ABBREVIAZIONI E ACRONIMI</b>	<b>2</b>
<b>1 INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2 VINCOLI AMBIENTALI RELATIVI ALL'UBICAZIONE DELLA PIATTAFORMA</b>	<b>5</b>
2.1    CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE	5
2.2    CHIARIMENTI DEL PROPONENTE	5
2.2.1    Vincoli Territoriali	5
2.2.2    Autorizzazione Integrata Ambientale	6
<b>3 INDAGINI GEOFISICHE</b>	<b>7</b>
3.1    CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE	7
3.2    CHIARIMENTI DEL PROPONENTE	7
<b>4 RISCHIO SISMICO E GEOLOGICO</b>	<b>8</b>
4.1    CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE	8
4.2    CHIARIMENTI DEL PROPONENTE	9
<b>5 POSSIBILI IMPATTI SULL'AMBIENTE E PRINCIPIO DI PRECAUZIONE</b>	<b>11</b>
5.1    CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE	11
5.2    CHIARIMENTI DEL PROPONENTE	11
5.2.1    Premessa	11
5.2.2    Impatti sulle Specie Marine	12
5.2.3    Piano Antinquinamento	13
<b>APPENDICE A: OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI RAGUSA (DELIBERA G.M. NO. 103 DEL 6 MARZO 2017) - NOTA PROT. NO. 5663 DVA DEL 09 MARZO 2017</b>	
<b>APPENDICE B: DECRETO VIA-AIA NO. 68 DEL 16 APRILE 2015</b>	
<b>APPENDICE C: DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 13 NOVEMBRE 2015 - PROT. NO. MS111/P/C.C6.EO</b>	
<b>APPENDICE D: PROTOCOLLO DEL MINISTERO AMBIENTE NO. 26010/DVA DEL 25 OTTOBRE 2016</b>	

**ABBREVIAZIONI E ACRONIMI**

<b>AIA</b>	Autorizzazione Integrata Ambientale
<b>BAT</b>	Best available techniques
<b>CPT</b>	Cone penetration test
<b>D.Lgs</b>	Decreto Legislativo
<b>DVA</b>	Direzione Valutazioni Ambientali
<b>FSO</b>	Floating Storage and Offloading
<b>HJSU</b>	High Specification Jack Up
<b>JU</b>	Jack Up
<b>MATTM</b>	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
<b>MBES</b>	Multi beam echo-sounder
<b>MISE</b>	Ministero dello Sviluppo Economico
<b>NTC</b>	Norme tecniche di costruzione
<b>OPCR</b>	Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation Convention
<b>OPEP</b>	Piano di Emergenza per l'Inquinamento Marino
<b>SIA</b>	Studio di Impatto Ambientale
<b>SBP</b>	Sub Bottom Profiler
<b>SPM</b>	Single Point Mooring
<b>SSS</b>	Side Scan Sonar
<b>TAD</b>	Tender Assisted Drilling
<b>VIA</b>	Valutazione di Impatto Ambientale

## 1 INTRODUZIONE

Edison S.p.A. è titolare, unitamente ad Eni S.p.A., della concessione di coltivazione denominata C.C6.EO, ubicata nel Canale di Sicilia, circa 20 km offshore la costa Sud Orientale della Sicilia. Le quote di partecipazione della concessione sono 60 % Edison S.p.A. (che è anche operatore della concessione) e 40 % Eni S.p.A.. Il giacimento oggetto delle attività di coltivazione, denominato "Vega", è caratterizzato dalla presenza di due culminazioni (Vega A e Vega B), separate da una sella.

Ad oggi le attività di coltivazione hanno interessato il solo Campo olio Vega A, nella culminazione orientale. Le principali installazioni in esercizio a servizio delle attività sono costituite dalla piattaforma "Vega A", sulla quale sono oggi produttivi 19 pozzi (di cui 15 in produzione continua, 4 discontinua; in totale il numero di pozzi allacciati è 21) e dalla nave FSO ("Floating Storage and Offloading") "Leonis", ormeggiata ad una boa SPM ("Single Point Mooring"), ubicata a circa 2 km in direzione Nord dalla piattaforma.

Con Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015 (riportato integralmente in Appendice B) Edison S.p.A. ha ricevuto la compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al progetto denominato "Sviluppo del Campo Vega B – Concessione di Coltivazione C.C6.EO". Tale progetto prevede:

- ✓ la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata Vega B di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A;
- ✓ la perforazione da Vega B di No. 4 pozzi a singolo completamento;
- ✓ la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna, congiungenti Vega B e Vega A;
- ✓ una per la ricezione del diluente e una per l'invio del greggio diluito (blend) su Vega A;
- ✓ la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica;
- ✓ la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A.

Il Decreto VIA-AIA sopra citato specifica in premessa che "per eventuali future attività, comprese nel titolo abilitativo rilasciato ma non ricomprese nel presente procedimento, occorrerà presentare una nuova istanza di VIA".

Edison S.p.A., nel rispetto del programma lavori relativo alla Concessione di Coltivazione, rinnovata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 novembre 2015 - Prot. No. MS111/P/C.C6.EO (riportato integralmente in Appendice C), è tenuta a realizzare ulteriori No. 8 pozzi da Vega B, in aggiunta ai 4 già positivamente valutati in merito alla loro compatibilità ambientale. La realizzazione di tali pozzi non determinerà modifiche agli altri interventi già autorizzati (adeguamento Vega A, condotte e cavi sottomarine di collegamento, Piattaforma Vega B).

In data 28 Luglio 2016 Edison S.p.A. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del "Progetto di Sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia Perforazione di 8 Pozzi Addizionali".

Il 4 Aprile 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso a Edison S.p.A. e agli Enti Competenti coinvolti nella procedura<sup>1</sup> la richiesta di integrazioni alla documentazione presentata in istanza (Nota Prot. No. DVA No. 8111 e allegato Prot. No 7672/DVA). Successivamente, su richiesta del proponente, il MATTM ha concesso una proroga di ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi dei tempi di consegna della documentazione integrativa richiesta (Nota Prot. No. 10742/DVA). La richiesta al Punto No. 5 delle Richieste di Integrazione della DVA

\*\*\*\*\*

<sup>1</sup> Il Presidente della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio; la Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Servizio I – VIA e VAS; la Provincia di Ragusa; i Comuni di Ragusa, Modica, Pozzallo e Scicli; la Capitaneria di Porto di Pozzallo; il Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione VII.

indica che *“Il Proponente dovrà fornire le opportune controdeduzioni a tutte le osservazioni ad oggi pervenute”* (4 Aprile 2017).

Si evidenzia che in data 9 Marzo 2017 il Comune di Ragusa ha fatto pervenire al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DVA) e ai soggetti coinvolti nella procedura<sup>2</sup> le *“Osservazioni alla istanza per avvio della procedura di studio di impatto ambientale relativo al procedimento via ai sensi degli artt.23 e seguenti del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.e ii, relativa al progetto di “Sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO — Canale di Sicilia, Perforazione di N.8 Pozzi Addizionali” da parte di Edison — EDF Group”* acquisita dal MATTM-DVA con Nota Prot. 5663/DVA del 9 Marzo 2017 e riportata in integralmente in Appendice A al presente documento.

Il presente rapporto è sviluppato al fine di fornire specifici chiarimenti e risposte in merito alle tematiche sollevate dal Comune di Ragusa relative a:

- ✓ vincoli ambientali relativi all’ubicazione della piattaforma (Capitolo 2);
- ✓ indagini geofisiche (Capitolo 3);
- ✓ rischio sismico e geologico (Capitolo 4);
- ✓ possibili impatti sull’ambiente e principio di precauzione (Capitolo 5).

Il rapporto si completa delle seguenti appendici:

- ✓ Appendice A: Osservazioni del Comune di Ragusa (Delibera G.M. No. 103 del 6 Marzo 2017) - Nota Prot. No. 5663 DVA del 09 Marzo 2017;
- ✓ Appendice B: Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015;
- ✓ Appendice C: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 Novembre 2015 – Prot. No. MS111/P/C.C6.EO;
- ✓ Appendice D: Protocollo del Ministero dell’Ambiente No. 26010/DVA del 25 Ottobre 2016.

\*\*\*\*\*

<sup>2</sup> al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio; al Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – Divisione VII.; al Presidente della Regione Sicilia; alla Regione Sicilia – Assessorato Regionale Industria Dipartimento regionale dell’Energia; alla Regione Sicilia – Dipartimento regionale del Territorio e dell’Ambiente – Assetto del territorio e difesa del suolo; alla Regione Sicilia – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; alla Soprintendenza BB.CC.AA.; alla Provincia di Ragusa – Assessorato Territorio e Ambiente; i Comuni di Ragusa, Modica, Pozzallo e Scicli; la Capitaneria di Porto di Pozzallo.

## **2 VINCOLI AMBIENTALI RELATIVI ALL'UBICAZIONE DELLA PIATTAFORMA**

### **2.1 CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE**

*"L'area Interessata dal progetto non ricade in alcun sito della Rete Natura 2000, ma dista 11,2 miglia nautiche a sud dal sito SIC ITA 080010 denominato "Fondali foce del fiume Irminio". Cioè all'interno della fascia di protezione delle dodici miglia di cui all'art. 6 comma 17 del D. Lgs. 152/2006. (omissis...).*

*Come specificato a pag 45 del Quadro di Riferimento Programmatico (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016), il sito SIC ITA 080010 "Fondali Foce del Fiume Irminio" risulta localizzato a sole 11,2 miglia nautiche a nord di Vega B. Risulta quindi evidente che l'area dove sarà ubicata la costruenda piattaforma Vega B rientra all'interno della fascia di protezione delle dodici miglia dal sito di interesse comunitario "Fondali Foce del Fiume Irminio".*

*Risulta oltremodo evidente che nelle aree di divieto delle dodici miglia, fatti salvi i titoli abilitativi rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, sono assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico relativo esclusivamente alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente.*

*Tenuto conto di ciò che prevede il progetto, ed In particolare degli otto pozzi aggiuntivi rispetto all'originario progetto, che prevedeva la realizzazione di soli quattro pozzi, appare lecito ipotizzare che non si tratti di un mero adeguamento tecnologico, bensì di un aumento delle potenzialità della piattaforma di futura realizzazione. Pertanto si può ritenere che lo stesso non rientri all'interno delle fattispecie ammesse dall'attuale normativa.*

*In tale contesto, si rileva la mancanza dello studio di aggiornamento dell'AIA nella documentazione presentata da Edison SpA in seno all'attuale procedura di VIA. La società ha infatti argomentato In merito comunicando che tale aggiornamento sarà gestito al termine della procedura di VIA con "Istanza di modifica non sostanziale", ai sensi dell'art. 29 nonies e art. 5 c. 1 lettere l e l-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..*

*Ciò appare, per quanta detto, non conforme alla normativa vigente (omissis...)"*

### **2.2 CHIARIMENTI DEL PROPONENTE**

#### **2.2.1 Vincoli Territoriali**

In merito alle considerazioni sulla distanza tra le opere in esame e i siti della Rete Natura 2000, si riscontra che il Comune di Ragusa ha correttamente rappresentato che le opere a progetto risultano essere localizzate a 11.2 Miglia Nautiche a Sud del perimetro esterno del suddetto SIC ITA080010 "Fondali Foce del Fiume Irminio", come del resto espressamente dichiarato nel Quadro di Riferimento Programmatico (Doc. No. 15-1143-H1 Rev. 0 del Giugno 2016) e mostrato nella relativa Figura 4.1 allegata al citato documento.

Relativamente ai vincoli territoriali e ai divieti di prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi imposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di preservare l'ambiente marino e costiero, specificamente per aree a qualsiasi titolo protette, la normativa vigente, cioè l'Art. 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'Art. 1, comma 239, della Legge 28 Dicembre 2015 No. 208, recita: *"Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale".*

Nel contesto specifico dell'osservazione oggetto di chiarimento, risulta necessario ribadire che il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto No. 162 del 13 Novembre 2015 (riportato integralmente nell'Appendice

C) ha prorogato per ulteriori dieci anni la concessione di coltivazione "C.C6.EO - Canale di Sicilia" della società Edison S.p.A. e ha inoltre decretato (Art. 2 comma 1) la prosecuzione delle attività di coltivazione e il loro relativo sviluppo, tramite:

- a. *la continuazione della produzione della esistente piattaforma "Vega A", attraverso i pozzi già perforati;*
- b. *la realizzazione della piattaforma satellite, collegata alla piattaforma madre "Vega A" e denominata "Vega B", dalla quale vengono perforati nuovi pozzi finalizzati al drenaggio delle riserve, fino ad un massimo di 12 unità.*

Il medesimo decreto, all'Art. 2 comma 2, stabilisce che *"la perforazione di nuovi pozzi dalla piattaforma "Vega B", anche se previsti nel programma dei lavori ma ulteriori rispetto a quelli già sottoposti a procedura di VIA è soggetta a preventiva valutazione di compatibilità ambientale"*.

Risulta quindi evidente che gli interventi oggetto della procedura di VIA in esame non siano da ascrivere nelle attività di manutenzione delle installazioni preesistenti, né rappresentino una componente nuova e aggiuntiva al progetto, ma si configurino come il già previsto sviluppo del piano lavori decretato dal MISE. Essendo inclusi in un titolo abilitativo in essere non ricadono nei divieti imposti dalla normativa citata (Art. 6 comma 17 del D.Lsg. 152/2006 come modificato dall'Art. 1, comma 239, della Legge 28 Dicembre 2015).

### **2.2.2 Autorizzazione Integrata Ambientale**

Come premessa risulta necessario ribadire che il Progetto sottoposto alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale, presentato in data 28 Luglio 2016, riguarda la perforazione di 8 pozzi addizionali e che la realizzazione di tali pozzi non determinerà modifiche alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzata con il Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015 (riportato integralmente in Appendice B).

In fase di esercizio nella futura configurazione Vega A + Vega B con 12 pozzi (4 già autorizzati e 8 di cui all'istanza in oggetto) non è prevista infatti alcuna variazione rispetto al funzionamento del complesso produttivo come già autorizzato: gli impianti di Vega A e Vega B sono stati infatti dimensionati e autorizzati con Decreto VIA-AIA 2015 per gestire la produzione di entrambe le piattaforme anche nello scenario con tutti e 12 i pozzi perforati e produttivi. Ciò detto, si evidenzia che, in merito alla necessità di sottoporre al MATTM la documentazione per avviare una nuova procedura in ambito AIA, si sono avute diverse comunicazioni ufficiali tra il proponente e il Ministero Ambiente e, in particolare:

- ✓ con nota Protocollo DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021907.06-09-2016 il MATTM ha chiesto chiarimenti in merito alla necessità di un aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ✓ con nota del 3 Ottobre 2016 (assunta a protocollo del MATTM No. 26010/DVA del 25 Ottobre 2016 e allegata integralmente al presente rapporto in Appendice D) Edison S.p.A. ha rappresentato – come già citato in premessa - che la perforazione di 8 pozzi addizionali non determinerà modifiche sostanziali alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzato con il decreto VIA-AIA 68-2015, essendo gli impianti di Vega A e Vega B dimensionati e autorizzati per gestire la produzione di entrambe le piattaforme anche nello scenario con tutti i 12 pozzi perforati e produttivi;
- ✓ con nota Protocollo DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027292.10-11-2016, il MATTM ha preso atto della suddetta dichiarazione del proponente e sulla base di tali elementi ha ritenuto di dover procedere nella verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'avvio della procedura di VIA. Con la medesima nota, il Ministero ha altresì comunicato alla Società Proponente e alle Amministrazioni la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale.

In considerazione di quanto sopra, appare evidente che la tematica inerente la necessità di avviare una procedura di "modifica sostanziale" relativamente all'AIA per il decreto in essere è stata attentamente valutata sia dal proponente sia dal MATTM portando alla conclusione che tale necessità non appare suffragata dalle condizioni in essere.

### 3 INDAGINI GEOFISICHE

#### 3.1 CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE

*“La Edison SpA ha proceduto ad effettuare indagini geofisiche e geotecniche, come da essa stessa comunicato con i documenti n. 11-522-H15 del Maggio 2013 e n. 11-522-H16 del Luglio 2013, finalizzate ad accertare la natura del sottofondo marino e l'eventuale presenza di sacche di gas. (omissis...)”.*

*Tuttavia, l'esecuzione di tali rilievi geofisici rientra a pieno titolo tra le attività di prospezione. Infatti, come chiarito da diversi decreti Ministeriali e Direttoriali (Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011; Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011; Decreto Direttoriale 4 Febbraio 2011), si definisce per attività di prospezione, qualsiasi "attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse per perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino”.*

*Pertanto, rientrando tra le attività di prospezione, le indagini svolte avrebbero dovuto essere preventivamente sottoposte alla procedura di VIA (omissis...)”.*

#### 3.2 CHIARIMENTI DEL PROPONENTE

Come riportato anche nel documento “Risposte alle Richieste di Integrazione alla Documentazione di VIA” (Doc. No. P0001947-1-H1 Rev. 0 - Giugno 2017) ed in dettaglio nel documento “Relazione Tecnica di Approfondimento sulla Pericolosità Geologica del Campo Vega” (Doc. No. P0001947-1-H2 Rev. 0 - Giugno 2017), a cui si rimanda, tale osservazione era stata sollevata anche dalla Provincia di Ragusa (Nota Prot. No. 38289 del 15 Ottobre 2013). Si riporta di seguito un sintetico estratto del chiarimento riportato nella sopraccitata Relazione Tecnica in merito ai rilievi geologici e geofisici condotti dalla ditta GAS Srl per conto di Edison S.p.A. nell'Ottobre 2012.

La particolare affermazione che vede nei rilievi condotti *“un'attività di prospezione svolta ad accertare la natura del sottofondo marino e la presenza di sacche di idrocarburi gassosi (in questo caso metano)”*, considerando quindi le attività svolte come di ricerca per l'individuazione e lo sfruttamento di idrocarburi, risulta assolutamente incorretta in quanto le attività di site survey, come quelle eseguite dalla GAS Srl, consistono in rilievi geofisici, geologici e geotecnici atti ad indagare ed individuare esclusivamente i potenziali fattori geologici (quali fenomeni franosi in atto o potenziali, presenza di strutture attive, ostacoli morfologici sul fondo marino, presenza di sacche di gas nei primi metri dal fondo mare) e topografici che possono compromettere la progettazione e la realizzazione di infrastrutture.

Lo studio si è basato su tutti i dati geologici, geotecnici e sismici disponibili per l'area vasta e ha permesso la definizione dei parametri progettuali relativi ai periodi di ritorno caratterizzanti le condizioni di “Strength Level Earthquake – recurrence interval of 200 years” (SLE) e di “Rare Intense Earthquake – recurrence interval of 2000 years” (RIE). In particolare sono stati definiti:

- ✓ la massima accelerazione del suolo indotta dal terremoto, o “Peak ground acceleration (PGA)”;
- ✓ lo spettro di risposta dell'accelerazione del sito in superficie con smorzamento del 5%, con indicazione del fattore di correlazione per ottenere lo spettro di risposta corrispondente ai valori di comportamento non lineare dei suoli o “damping effect”;
- ✓ potenziale di liquefazione basato su valori di magnitudo compatibili a quelli usati per la verifica della liquefazione per entrambi i periodi di ritorno parametrizzati.

Inoltre, le attività di site survey, servono per la valutazione ambientale (analisi della flora e fauna sottomarina) delle aree in cui si andrà ad operare e quindi a progettare le infrastrutture ed organizzare le operazioni in modo che queste abbiano il minimo impatto ambientale possibile.

Per una più estesa ed esplicita trattazione della tematica si rimanda in particolare al Paragrafo 2.1.2 del documento “Relazione Tecnica di Approfondimento sulla Pericolosità Geologica del Campo Vega” (Doc. No. P0001947-1-H2 Rev. 0 - Giugno 2017).

## 4 RISCHIO SISMICO E GEOLOGICO

### 4.1 CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE

*“(omissis...) una vasta letteratura scientifica, sviluppata soprattutto negli ultimi venti anni, che mostra come in alcuni casi azioni tecnologiche intraprese dall'uomo, comportanti iniezione o estrazione di fluidi dal sottosuolo, possano avere un'influenza sui campi di sforzi tettonici principalmente attraverso variazioni nella pressione di poro nelle rocce e migrazione di fluidi. (omissis...) Particolare rilevanza nel caso in argomento assumono i cosiddetti "terremoti innescati", per i quali una piccola perturbazione generata dall'attività umana è sufficiente a spostare il sistema da uno stato quasi-critico ad uno stato instabile. (omissis...)”*

*La condizione necessaria perché questo meccanismo si attivi è la presenza di una faglia già carica per uno sforzo tettonico, vicina ad un sito dove avvengono azioni antropiche che alterano lo stato di sforzo, dove vicina può voler dire anche decine di chilometri di distanza a seconda della durata e della natura dell'azione perturbante. In alcuni casi queste alterazioni possono provocare l'attivazione della faglia già carica. (omissis...)”*

*Il sito oggetto delle perforazioni ricade nei pressi della linea di Scicli, che rappresenta una zona di trascorrenza di primo ordine che si sviluppa per una lunghezza di circa 100 km dallo Stretto di Sicilia fino al margine settentrionale del plateau ibleo.*

*Sebbene per questo sistema non si osservino evidenze di attività tettonica successiva al Pleistocene medio, la distribuzione dei terremoti (1698, 1818, 1895, 1949, 1980, 1990) indica l'esistenza di strutture sismogenetiche minori ad esso riferibili (Azzaro et al., 2000).*

*Del resto, la stessa Società ha riconosciuto l'importanza della faglia per l'intervento in oggetto. Infatti, nella “relazione tecnica del campo Vega” del Novembre 2011, si dichiara che la linea di Scicli “è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega. Questa faglia, infatti, attraversa il campo di Vega determinandone la sua complessità”. Più oltre, nella stessa relazione, si evidenzia che: “Questa struttura viene considerata attiva e sismogenica”.*

*Diversi studi, ad esempio quello del Prof. Mario Grasso et al. del 1990, definendo il modello geologico-strutturale dell'off-shore tra la costa iblea e maltese, evidenziano come nella sezione LC-531, prossima ai pozzi del campo Vega, la faglia di Scicli taglia la copertura QUAT/PLIOC fino alla superficie del fondale marino. In accordo a questo ed altri studi, la zona viene infatti individuata come nodo sismogenetico, ovvero come area capace di generare terremoti di magnitudo maggiore di sei.*

*Lo studio prodotto dalla Società relativamente alla determinazione delle accelerazioni sismiche, collegate al tempo di ritorno cui è riferito il dimensionamento delle strutture, non sembra poggiare su un adeguato modello geologico e geotecnico del sito oggetto di intervento, come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NCT) in atto vigenti. Ciò rende non verificabili le ipotesi adottate per estrapolare le accelerazioni al seabed.*

*Che il modello geologico-geotecnico sia un elemento essenziale, insieme alla accelerazione di riferimento (terremoto di riferimento), lo stabiliscono proprio le NCT, che impongono in tal senso verifiche preliminari al fenomeno della liquefazione.*

*Tali verifiche in questo caso sono particolarmente importanti, in quanto la stessa Società ipotizza che tra i sedimenti del seabed e sub-seabed fondazionale possa esservi presenza di gas (omissis...)”*

*Altra criticità dal punto di vista geologico è costituita dalla eventuale presenza di strutture lineari dislocanti, che potrebbero essere erroneamente interpretate come semplici fratture, unitamente alla presenza di vulcani di fango, come si evince dalla restituzione grafica 3D delle batimetrie dei fondali. La Società, a corredo degli ulteriori elaborati tecnici prodotti, ha ritenuto di ridimensionare la portata di queste problematiche, che tuttavia si ritiene non possano essere escluse.”*

## 4.2 CHIARIMENTI DEL PROPONENTE

Il tema del possibile rischio geologico e sismico associato al Campo Vega è stato oggetto di ripetute Osservazioni degli Enti nel corso delle procedure e istanze di VIA relative allo Sviluppo Campo Vega, sia sull'iniziale progetto di realizzazione della piattaforma Vega B e dei primi 4 pozzi, sia nel successivo contesto di perforazione dei previsti ulteriori 8 pozzi in continuità temporale (a cui questo documento afferisce). La completa cronologia dei documenti di chiarimento alla tematica e il contenuto dell'approfondimento è riportata nel Capitolo 2 della "Relazione Tecnica di Approfondimento sulla Pericolosità Geologica del Campo Vega" (Doc. No. P0001947-1-H2 Rev. 0 - Giugno 2017), a cui si rimanda.

In relazione alla specifica richiesta di chiarimenti, il Proponente ritiene necessario sottolineare che, così come considerato nel decreto VIA-AIA 68/2015, l'area in cui si prevede di realizzare le opere in progetto è già stata oggetto di una caratterizzazione specifica grazie a:

- ✓ la realizzazione di uno studio di dettaglio "Seismic Hazard Report – Vega B Platform, Offshore Sicily – Mediterranean Sea" realizzato dalla società SOIL S.r.l. per conto di Edison S.p.A. nell'Ottobre 2012;
- ✓ l'esecuzione dell'analisi dei profili sismici e indagini geofisiche di dettaglio da parte della Società GAS S.r.l.- Geological Assistance & Services, nell'Ottobre 2012, che hanno evidenziato che l'area interessata dal progetto non risulta essere caratterizzata da segni di faglia nei depositi recenti superficiali.

I dati così elaborati e forniti hanno permesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS di valutare nel merito la completezza e correttezza delle informazioni riportate, e di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione della Piattaforma Vega B e la perforazione di 4 pozzi. Nell'ambito della procedura conclusa è stato prescritto (prescrizione A7), in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori, di redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine, così come un'analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica.

Edison S.p.A. inoltre conferma che è sua intenzione eseguire tutti gli approfondimenti geologici-geotecnici anche mediante una nuova campagna in sito, nella successiva fase di sviluppo dell'iniziativa in ottemperanza alle prescrizioni ricevute.

Tuttavia, al fine di fornire adeguata risposta alla richiesta di integrazione pervenuta nell'ambito della procedura di VIA in oggetto, con l'obiettivo di offrire una completa descrizione delle pericolosità geologiche, è stata elaborata *ad hoc* la sopracitata relazione "Relazione Tecnica di Approfondimento sulla Pericolosità Geologica dell'Area del Campo Vega" (Doc. No. P0001947-1-H2), riportata integralmente in Appendice C al Documento "Risposte alle Richieste di Integrazione alla Documentazione di VIA" (Doc. No. P0001947-1-H1 Rev. 0 - Giugno 2017), sviluppata sulla base dell'ampio set di informazioni già disponibili, derivate da studi pregressi condotti in sito e da bibliografia recente. Si riporta nel seguito un sintetico estratto dei contenuti della relazione, a cui si rimanda per i dettagli.

La tematica della *descrizione geomorfologica critica e puntiforme delle forme* è stata affrontata basandosi sui dati sito specifici ottenuti dalla campagna di rilievo geofisico (MBES, SSS, SBP, Magnetometro e Sparker) condotta tra il 23 Ottobre e il 19 Novembre 2012 con il fine di approfondire il rilievo batimetrico e SSS effettuato nel 1991. L'approfondimento presenta le principali forme che caratterizzano i fondali del Campo Vega, ovvero:

- ✓ una serie di *paleo linee di costa* formatisi durante l'ultimo massimo glaciale tra 18,000 e 24,000 anni fa;
- ✓ una serie di *paleodune* formatesi dietro le paleo-linee di costa e sono caratterizzate da depositi sabbiosi e limosi spessi alcuni metri a stratificazione incrociata;
- ✓ un pockmark formato dalla fuoriuscita di fluidi interstiziali ubicato a circa 800 m verso Ovest dal punto Vega B.

Per quanto riguarda *i processi endogeni e/o esogeni* che caratterizzano i fondali marini in particolare si è provveduto ad un'estesa trattazione delle seguenti tematiche (peraltro segnalate anche nelle osservazioni della Provincia di Ragusa Nota Prot. No. 38289 del 15 Ottobre 2013):

- ✓ strutture tettoniche (Paragrafi 3.3.2.1 e 4.3 della Relazione Tecnica sopracitata Doc. No. P0001947-1-H1): la principale conclusione riguarda la conferma del fatto che presso il Campo Vega non siano presenti faglie che interessino depositi recenti;
- ✓ vulcanismo (Paragrafo 3.3.2.2 della Relazione Tecnica sopracitata Doc. No. P0001947-1-H1): l'attività vulcanica nell'area del plateau Ibleo-Maltese è segnalata solo come attività di vulcani nel mesozoico. Testimonianza di vulcanesimo cenozoico e quaternario nella regione si ha solamente nell'entroterra siciliano (Etna, Iblei) e offshore nella area dell'isola di Pantelleria e del banco dell'isola Ferdinanda, a parecchie decine di chilometri dal Campo Vega;
- ✓ vulcani di fango (Paragrafo 3.3.2.3 della Relazione Tecnica sopracitata Doc. No. P0001947-1-H1): grazie alle indagini geofisiche condotte dalla GAS S.r.l. per conto di Edison S.p.A. nel 2012 all'interno del Campo Vega è stato possibile escludere la presenza di vulcani di fango presso l'area di intervento e nelle sue vicinanze. I vulcani di fango più prossimi sono ubicati a circa 15 km ad Ovest e sono inoltre da considerare come strutture associate a risalita di fluidi all'interno dei sedimenti recenti e non tramite faglie attive;
- ✓ sismicità (Paragrafo 3.3.2.4 e 4.3 della Relazione Tecnica sopracitata Doc. No. P0001947-1-H1): la principale conclusione riguarda la conferma del fatto Il catalogo parametrico dei terremoti italiani versione CPTI11 prodotto da INGV (<http://emidius.mi.ingv.it/CPTI>) non registra nel canale di Sicilia e nell'area di Vega B, sismi con magnitudo  $M_w > 5$ ;
- ✓ successione Stratigrafica e Geocronologica del Substrato al di sotto di Vega B (Paragrafo 3.4 della Relazione Tecnica sopracitata Doc. No. P0001947-1-H1) la cui primaria risultanza è l'elaborazione delle colonne stratigrafiche del fondale marino e l'attribuzione dell'età ai terreni interessati dalle opere di fondazione (pali di 90 m). Da questi profili è emerso che la lunghezza dei pali di fondazione garantisce che oltre la metà di essi sia infisso in calcareniti troppo grossolane e cementate per dare luogo a fenomeni di liquefazione.

In considerazione degli elementi ottenuti è possibile concludere che le attività di perforazione degli ulteriori 8 pozzi (in continuità temporale ai 4 pozzi già precedentemente autorizzati con Decreto VIA-AIA del 16 Aprile 2015 a partire dalla futura piattaforma Vega B anch'essa autorizzata con il citato Decreto) avverranno in un contesto geologico caratterizzato dall'assenza di geo-hazard significativi.

## 5 POSSIBILI IMPATTI SULL'AMBIENTE E PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

### 5.1 CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE

*"Molti degli impatti delle attività off-shore sugli ecosistemi marini sono incerti, a causa delle complesse interazioni tra le diverse specie marine coinvolte. (omissis...) vi sono emissioni inquinanti in atmosfera, riduzione della concentrazione di ossigeno nell'acqua ed effetti tossici dovuti alla dispersione di petrolio.*

*Di difficile valutazione è la stima delle conseguenze di accidentali perdite di petrolio. (omissis...).*

*Le fuoriuscite di petrolio non sono l'unico potenziale pericolo rappresentato dalle piattaforme petrolifere offshore. Altri aspetti importanti da considerare sono:*

- ✓ *il rumore prodotto dalle esplosioni e perforazioni su fondali marini (omissis...);*
- ✓ *i detriti prodotti dalla perforazione (omissis...);*
- ✓ *acque di lavaggio miste a olio (omissis...).*

*A fronte di tali rischi, il piano di antinquinamento marino presentato dalla società Edison SpA risulta riferito esclusivamente a strutture presidiate, mentre invece la piattaforma VEGA B è del tipo non presidiato. (omissis...) la società ha ammesso che il piano di antinquinamento dovrà essere aggiornato considerando le diverse modalità di gestione della piattaforma (documenti n. 11-522-H15 del Maggio 2013 e n. 11-522-H16 Luglio 2013), asserendo però che il piano di emergenza potrà essere dettagliato solo a valle del progetto esecutivo.*

*Appare tuttavia inadeguato un piano, seppure in fase ancora di progettazione definitiva, che non tiene conto delle problematiche specifiche di una piattaforma non presidiata. Anche con riferimento al principio di precauzione, è quanto meno riduttivo ipotizzare il possibile verificarsi di soli due scenari accidentali: "apertura accidentale valvole di drenaggio" e rottura manichetta per rifornimento diesel".*

### 5.2 CHIARIMENTI DEL PROPONENTE

#### 5.2.1 Premessa

Al fine di dare compiuta risposta alla presente osservazione è necessario ribadire che il progetto in esame, sottoposto alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale, riguarda esclusivamente la perforazione di 8 pozzi la cui realizzazione non determinerà modifiche alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzata con il Decreto VIA-AIA 68-2015. Inoltre, è necessario ribadire che le valutazioni in merito possibili impatti e rischi per l'ambiente sono state oggetto di dedicati approfondimenti nell'ambito della procedura di redazione dello Studio di Impatto Ambientale del progetto di perforazione di 8 pozzi addizionali. A tal proposito si osserva infatti che:

- ✓ l'iniziativa in esame (che si rammenta ancora una volta riguarda solamente la perforazione di 8 pozzi addizionali, essendo il sistema Vega B già autorizzato nella configurazione in grado di operare con tutti e 12 i pozzi in esercizio) è stata sottoposta alla procedura di VIA presso il Ministero dell'Ambiente. La realizzazione della Piattaforma Vega B e di 4 pozzi è già stata sottoposta, nel Luglio 2012, a procedura di VIA e si è conclusa con il parere positivo, con prescrizioni, del MATTM (Aprile 2015). Si evidenzia che le azioni caratterizzanti le attività a progetto sono le medesime già accolte positivamente nella precedente procedura di VIA, ma con una dilatazione temporale delle attività di perforazione, motivo per cui è ragionevole che le valutazioni del MATTM e della CT VIA vengano confermate con analoghe prescrizioni. È importante sottolineare che l'esecuzione delle perforazioni in continuità temporale rappresenta una ottimizzazione e una misura di contenimento degli impatti rispetto all'effettuazione delle perforazioni degli ulteriori 8 pozzi, comunque previsti dal Piano di Sviluppo, in una fase successiva;

- ✓ nell'ambito della procedura di VIA in corso sono stati inoltre coinvolti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e la competente soprintendenza che esprimeranno il loro parere e le loro condizioni (prescrizioni) a tutela dei beni culturali (paesaggio, beni archeologici, etc.). A tal proposito si evidenzia che la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana ha già espresso parere favorevole con prescrizioni (Nota Prot. No. 508 del 14 Novembre 2016);
- ✓ il progetto di Sviluppo Campo Vega B è stato sottoposto con esito positivo alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito del quale l'intero sistema Vega A + Vega B (con strutture e impianti in grado di gestire la piena capacità produttiva di 10,000 barili/giorno) risulta soggetto ad un quadro prescrittivo e ad un piano di monitoraggio e controllo finalizzati a garantire le migliori prestazioni impiantistiche e al loro puntuale e accurato monitoraggio, come già evidenziato le attività della presente istanza non comporteranno modifiche a quanto valutato nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (Paragrafo 2.2.2);
- ✓ seppure i siti della Rete Natura 2000 e le aree a maggiore sensibilità naturalistica siano ubicate a significativa distanza dalla zona di intervento (circa 21 km), il progetto di perforazione degli 8 pozzi addizionali è stato cautelativamente sottoposto alla procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale, nell'ottica di garantire a seguito delle indicazioni e prescrizioni degli enti competenti, la massima tutela possibile nei confronti della biodiversità e delle specie e degli habitat di pregio naturalistico;
- ✓ come accennato ai punti precedenti, il complesso produttivo Vega A + Vega B è oggetto di un importante programma di monitoraggio ambientale (sulle componenti ambientali di interesse) derivante dalle prescrizioni del Decreto VIA-AIA 68-2015 e di un altrettanto importante piano di monitoraggio e controllo sulle emissioni nell'ambiente derivante dal medesimo decreto: tale monitoraggio è ad oggi operativo per quanto riguarda l'esercizio della esistente Piattaforma Vega A e si estenderà a coprire Vega B anche nella futura configurazione a 12 pozzi;
- ✓ per quanto concerne gli aspetti di sicurezza, infine, si rammenta che l'intero progetto Vega B sarà assoggettato a quanto previsto D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 (Attuazione della Direttiva 2013/30/UE sulla Sicurezza delle Operazioni in Mare nel Settore degli Idrocarburi anche nota come "Direttiva Offshore") in materia di sicurezza delle operazioni a mare. La regolamentazione applicativa di dettaglio derivante dall'applicazione di tale decreto è ancora *in fieri*, tuttavia si ribadisce che nelle fasi successive di progettazione e di realizzazione degli interventi, l'intero progetto Vega B sarà portato avanti in piena coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 e dagli atti normativi e applicativi da esso derivanti.

Si evidenzia infine che su base volontaria Edison S.p.A. ha già avviato il progetto BioVega al fine di caratterizzare la biodiversità (fauna ittica e organismi sessili) associata al jacket (strutture sommerse) dell'esistente Piattaforma Vega A. Grazie all'esperienza condotta su Vega A è stato presentato contestualmente al SIA un progetto da realizzare anche su Vega B nella futura configurazione a 12 pozzi. A tal fine è stato già avviato un processo di "stakeholder engagement" con lo scopo di coinvolgere tutti gli stakeholders in un processo di coprogettazione che permetta di massimizzare il valore dello stesso progetto BioVega B.

### **5.2.2 Impatti sulle Specie Marine**

Con riferimento al potenziale impatto sulle specie marine derivante dalle attività a progetto si evidenzia che nello Studio di Impatto Ambientale (in particolare nel Quadro di Riferimento Ambientale Doc. No. 15-1143-H3 Rev. 0 Giugno 2016) e nello Studio di Incidenza (Doc. No. 15-1143-H5 Rev. 0 Giugno 2016), relativi al progetto di perforazione di 8 pozzi addizionali, la tematica è stata ampiamente trattata.

In particolare, relativamente a fenomeni di inquinamento da idrocarburi connessi alle attività di perforazione, si evidenzia che i possibili scenari accidentali relativi a sono stati presentati nello SIA (l'apertura accidentale valvole di drenaggio e la rottura di una manichetta per rifornimento diesel) in quanto i più coerenti e

statisticamente correlati con le attività a progetto e le caratteristiche del giacimento (la bassa pressione di giacimento e l'alta densità dell'olio estratto rendono fenomeni di blow-out virtualmente impossibili) e per questo presentati nello Studio. Relativamente agli scenari accidentali associati alla fase di esercizio della Piattaforma Vega B si rimanda al successivo Paragrafo 5.2.3.

Relativamente agli impatti provocati dal rumore sottomarino, come riportato nel Paragrafo 8.4.4 del Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA, si evidenzia che:

- ✓ non sono previste esplosioni sui fondali marini durante le attività di perforazione;
- ✓ le attività in progetto (perforazione di 8 pozzi aggiuntivi) hanno una durata limitata (522 giorni di effettiva perforazione);
- ✓ in considerazione della sorgente di emissioni acustiche, che non prevede componenti impulsive ad alta intensità, non si prevedono impatti significativi sulla fauna marina (con particolare riferimento ai mammiferi marini);
- ✓ saranno adottate, ove possibile e necessario, le linee guida ACCOBAMS, per la mitigazione del rumore sottomarino;
- ✓ saranno adottati ulteriori accorgimenti utili a ridurre ulteriormente ogni potenziale impatto su cetacei e rettili marini (ad esempio riduzione della velocità di crociera dei mezzi di supporto e, se necessario, deviazione della rotta, in caso di avvistamenti).

Con riferimento al potenziale impatto derivante dalle attività di perforazione dei pozzi, e in particolare sulla produzione di detriti ad alto contenuto di Bario, risulta fondamentale ribadire quanto affermato nel Quadro di Riferimento Progettuale dello SIA (Doc. No. 15-1143-H2 Rev. 0 Giugno 2016): tutte le attività di perforazione e completamento avverranno senza che nessun prodotto derivante da queste attività (fluidi e fanghi di perforazione) sia scaricato in mare. Questo concetto è ulteriormente ribadito nel Quadro di Riferimento Ambientale (Doc. No. 15-1143-H3 Rev. 0 Giugno 2016) in cui si afferma che *“gli scarichi idrici in fase di perforazione saranno essenzialmente costituiti da:*

- ✓ *reflui di tipo civile (acque nere e acque grigie) che verranno scaricati previo trattamento in idoneo impianto tipo “sewage” in accordo alle normative vigenti;*
- ✓ *scarico di acque iper-saline da impianto di dissalazione;*
- ✓ *acque di raffreddamento dei generatori dell'impianto di perforazione;*
- ✓ *acque meteoriche incidenti sulle superfici di bordo (impianto di perforazione);*
- ✓ *acque di zavorra (acqua di mare).”*

Inoltre si rimarca che in fase di perforazione, tutte le acque incidenti sull'impianto di perforazione in aree potenzialmente oleose sono coltate in rete drenaggio acque oleose e inviate a sistemi di trattamento acque oleose.

In considerazione di quanto sopra riportato e in particolare grazie all'impiego di un impianto di perforazione “zero discharge” si ritiene che l'impatto sulla componente ambiente idrico sia di lieve entità e comunque temporaneo e reversibile.” Risulta quindi evidente, in considerazione di quanto sopra riportato, che l'utilizzo in fase di perforazione di un impianto di tipo zero discharge costituisce la principale scelta progettuale in grado di mitigare se non annullare i potenziali impatti sulla qualità delle acque marine, sulla flora e sulla fauna, connessi allo scarico di effluenti.

### **5.2.3 Piano Antinquinamento**

Si evidenzia che le assunzioni in merito alla tematica della pericolosità impiantistica considerate per il progetto di Sviluppo Campo Vega B approvato nel 2015 sono da considerarsi estese anche alla perforazione degli addizionali 8 pozzi. Premesso ciò, si rileva che già nel Decreto VIA-AIA No. 68-2015 il MATTM prescrive (prescrizioni A6, A11, A13, A17 e A18) che gli approfondimenti in tema di “scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi significativi sull'habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo o

coltivazione del giacimento, incendio della piattaforma ... (omissis)", "piano operativo per lo svolgimento dei attività di perforazione" "piano di emergenza antinquinamento" e "valutazione degli scenari di rischio, considerando il verificarsi di eventi accidentali ..." dovranno essere sviluppati in fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio lavori e non già in fase di progettazione definitiva.

In aggiunta a quanto sopra, giova inoltre ribadire quanto già riportato nell'ambito del Quadro di Riferimento Programmatico dello SIA (Doc. No. 15-1143-H1 Rev. 0 – Giugno 2016): l'intero progetto Vega B sarà assoggettato a quanto previsto D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 (Attuazione della Direttiva 2013/30/UE sulla Sicurezza delle Operazioni in Mare nel Settore degli Idrocarburi anche nota come "Direttiva Offshore") in materia di sicurezza delle operazioni a mare. La regolamentazione applicativa di dettaglio derivante dall'applicazione di tale decreto è ancora in divenire, tuttavia si ribadisce che nelle fasi successive di progettazione e di realizzazione degli interventi, l'intero progetto Vega B sarà portato avanti in piena coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 18 Luglio 2015 No. 145 e dagli atti normativi e applicativi da esso derivanti.

Ad oggi, le azioni da intraprendere nel caso in cui si verifichi un inquinamento da idrocarburi sono, nello specifico, definite nel "**Piano di Emergenza per l'Antinquinamento Marino**" (**OPEP**). Nella configurazione attuale del Campo Vega (Piattaforma Vega A), Edison S.p.A. ha predisposto la revisione 2 del Documento emessa il 30 Aprile 2016. Tale documento è stato condiviso con l'ufficio UNMIG territoriale competente e la Capitaneria di Porto di Pozzallo competente ed è stato redatto nel rispetto delle normative internazionali aventi già forza di legge, secondo leggi nazionali e secondo disposizioni locali emesse dagli enti aventi competenza nel controllo dell'esercizio del Campo Vega. L'OPEP è finalizzato ad individuare gli scenari possibili e le azioni da intraprendere per limitare al massimo i danni all'ambiente, assunto che la società Edison S.p.A. mette a disposizione tutte le risorse disponibili, secondo le BAT (Best Available Techniques). Il documento è articolato secondo lo standard del Department of Energy and Climate Change dell'UK edizione 3 Aprile 2009 e recepisce le esperienze del Merchant Shipping (Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation Convention) 1998 (OPRC).

A tal fine l'OPEP inquadra in un unico contesto la situazione esistente sia in termini di infrastrutture sia di ambiente al contorno, le risorse rese disponibili dall'operatore (Edison S.p.A.) e le procedure per una corretta e pronta risposta in caso di sversamento da idrocarburi. Il documento verrà aggiornato formalmente in occasione della realizzazione della Piattaforma Vega B e delle opere connesse.

Tuttavia, al fine di fornire adeguata risposta alla richiesta di integrazione pervenuta nell'ambito della procedura di VIA in oggetto, con l'obiettivo di offrire una completa descrizione dei rischi associati alle attività della Piattaforma Vega B, è stata elaborata ad hoc la relazione "Approfondimenti in Materia di Rischi derivanti dalle Attività della Piattaforma Vega B" (Doc. No. P0001947-1-H3).

All'interno della sopracitata relazione si è proceduto con l'identificazione dei potenziali rischi che potrebbero minacciare la sicurezza, l'integrità e l'operatività complessiva della Piattaforma Vega B. Per ogni "rischio" individuato - ove necessario - sono state definite "azioni" e "ulteriori misure di miglioramento" per ridurre ulteriormente i rischi o eliminare i problemi affrontati. Lo scopo generale di questa attività è stato quello di concentrare l'attenzione del team di progetto su tutti i rischi derivanti dall'attività della Piattaforma Vega B. Lo studio è stato sviluppato con una sessione di "brainstorming" sistematico attraverso l'analisi di linee guida specifiche applicate al progetto. L'analisi è stata effettuata con riferimento ai rischi intrinseci esterni e interni del progetto e si è concentrata su selezionati componenti del processo, delle filosofie e dei concetti operativi.

Per una completa ed estesa trattazione della tematica si rimanda al documento "Approfondimenti in Materia di Rischi derivanti dalle Attività della Piattaforma Vega B" (Doc. No. P0001947-1-H3) riportato in Appendice E al documento principale di "Risposte alle Richieste di Integrazione alla Documentazione di VIA" (Doc. No. P0001947-1-H1 Rev. 0 - Giugno 2017).

FRT/MRD/MCO/CSM:ern

# Appendice A

## Osservazioni del Comune di Ragusa (Nota DVA No. 0005663 del 9 Marzo 2017)

Doc. No. P0001947 H4 Rev.0 – Giugno 2017





# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE VI

**Ambiente, Energia e Verde Pubblico**

Via M. Spadola, 56 - pal. Ex Consorzio agrario – piano primo – Tel. 0932.676436

PEC: [giuseppe.giuliano@pec.comune.ragusa.gov.it](mailto:giuseppe.giuliano@pec.comune.ragusa.gov.it)

Prot. N. \_\_\_\_\_

Ragusa, li \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** OSSERVAZIONI ALLA "ISTANZA PER AVVIO DELLA PROCEDURA DI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO VIA AI SENSI DEGLI ARTT.23 E SEGUENTI DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.E II, RELATIVA AL PROGETTO DI "SVILUPPO CAMPO VEGA B, CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO – CANALE DI SICILIA, PERFORAZIONE DI N.8 POZZI ADDIZIONALI" DA PARTE DI EDISON – EDF GROUP."

**INVIATA via PEC**

Al Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per le valutazioni ambientali  
Divisione II- Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
[Dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it](mailto:Dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)  
00147 ROMA

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  
E del Turismo  
Direzione Generale per il Paesaggio, le belle arti,  
l'architettura e l'arte contemporanea  
Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio  
Via di San Michele, 72  
[mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it)  
00153 ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed  
Energetiche  
Via Molise, 2  
[dgrme.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgrme.dg@pec.mise.gov.it)  
00187 ROMA

Al Presidente della Regione Sicilia  
[presidente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:presidente@certmail.regione.sicilia.it)  
90100 PALERMO

Comune di Ragusa

Corso Italia, 72 - 97100 Ragusa – Tel. 0932.676111 PEC: [protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it](mailto:protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it)

**Alla Regione Sicilia  
Assessorato Regionale Industria  
Dipartimento regionale dell'Energia  
Via Ugo La Malfa, 87/89  
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it  
90146 PALERMO**

**Alla Regione Sicilia  
Dipartimento Regionale del Territorio  
E Ambiente (VIA-VAS)  
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it  
90100 PALERMO**

**Alla Regione Sicilia  
Dipartimento Regionale del Territorio  
E Ambiente – Assetto del territorio e difesa del  
suolo  
servizio3.dra@pec.territorioambiente.it  
90100 PALERMO**

**Alla Regione Sicilia  
Dipartimento dei Beni Culturali e  
Dell'Identità siciliana  
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it  
90100 PALERMO**

**Alla Soprintendenza BB.CC.AA.  
Piazza Libertà, 2  
soprirg@certmail.regione.sicilia.it  
97100 RAGUSA**

**Alla Provincia di Ragusa  
Assessorato Territorio e Ambiente  
Via G. Di Vittorio, 175  
protocollo@pec.provincia.ragusa.it  
97100 RAGUSA**

**Al Comune di  
Protocollo.comune.modica@pec.it  
97015 MODICA**

**Al Comune di  
protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it  
97016 POZZALLO**

**Al Comune di  
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it  
SCICLI**

**Alla Capitaneria di Porto di Pozzallo  
cp-pozzallo@pec.mit.gov.it**

**Comune di Ragusa**

Corso Italia, 72 - 97100 Ragusa – Tel. 0932.676111 PEC: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

All' ATO Ragusa Ambiente S.p.A.  
Zona Industriale – C.D. ASI – Edificio Uffici  
5° piano  
atoragusa1@postecert.it  
97100 RAGUSA

In merito alla istanza per avvio della procedura di studio di impatto ambientale relativo al procedimento VIA ai sensi degli artt.23 e seguenti del d.lgs 152/2006 e ss.mm.e ii, relativa al progetto di "sviluppo campo Vega B, concessione di coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia, perforazione di n.8 pozzi addizionali" da parte di Edison – EDF Group."

questo Comune allega alla presente i seguenti atti:

- Delibera di G.M. n. 103 del 06/03/2017 con allegata, parte integrante, le osservazioni alla Istanza di avvio della procedura di valutazione ambientale.

Per le motivazioni espresse negli atti sopracitati, si chiede di esitare negativamente la valutazione di impatto ambientale relativa all'oggetto della società Edison – EDF Group, in quanto la suddetta attività è fortemente impattante per l'ambiente oggetto di intervento e potrebbe provocare devastanti danni alla flora, alla fauna, al suolo e sottosuolo e financo agli abitanti del territorio del Comune di Ragusa, nonché alle risorse e agli ecosistemi del sito oggetto di intervento.

Il Dirigente

(Ing. Giuseppe Giuliano)



Comune di Ragusa

Corso Italia, 72 - 97100 Ragusa - Tel. 0932.676111 PEC: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 103  
del 06 MAR. 2017

**OGGETTO:** Istanza per avvio della procedura di studio di impatto ambientale relativo al procedimento di VIA ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ll., relativa al progetto di "Sviluppo Campo Vega B, concessione di coltivazione C.C6.EO - Canale di Sicilia, perforazione di n.8 pozzi addizionali" da parte di Edison - EDF Group. Osservazioni.

L'anno duemila dicianette il giorno sei alle ore 13,00  
del mese di Marzo nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanza, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco iug. Federico Piccirillo

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci		si
2) dr. Stefano Martorana	si	
3) rag. Salvatore Corallo		si
4) dr. Antonio Zanutto	si	
5) sig.ra Sebastiana Disca	si	
8) prof. Gianluca Leggio		si

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scolofone

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 18985 /Sett. VI del 16/2/2017

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti gli art. 12, commi 1 e 2 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

### DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi vista l'urgenza di procedere all'invio delle osservazioni quanto più rapidamente possibile.

Relazione ufficio tecnico PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 07 MAR 2017 fino al 22 MAR 2017 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, il

07 MAR 2017

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
*(Salvo Francesco)*

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, il

06 MAR 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Vito V. Scalaporr*

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07 MAR 2017 al 22 MAR 2017 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, il

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07 MAR 2017 è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07 MAR 2017 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.


Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme

Ragusa, il

07 MAR 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
L'Istruttore Direttivo C. S.  
*Dott.ssa Aurelia Asaro*



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale

N° 103 del 06 MAR. 2017

## COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

Prot n. 18585 /Satt. VI del 16/2/17

### Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

**OGGETTO:** Istanza per avvio della procedura di studio di impatto ambientale relativo al procedimento di VIA ai sensi degli artt.23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., relativa al progetto di "Sviluppo Campo Vega B, concessione di coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia, perforazione di n.8 pozzi addizionali" da parte di Edison – EDF Group. Osservazioni.

Il sottoscritto Dr. Ing. Giuseppe Giuliano, Dirigente del Settore VI, su proposta del funzionario capo servizio ing. Pluchino, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso, che la società EDISON - EDF Group ha trasmesso istanza per l'avvio della procedura di studio di impatto ambientale relativo al procedimento di VIA ai sensi degli artt.23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., relativa al progetto di "Sviluppo Campo Vega B, concessione di coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia, perforazione di n.8 pozzi addizionali" che anche se al di fuori del territorio di Ragusa sono contigui ad esso e quindi con forti incidenze sullo stesso;

Considerato che è stato dato mandato allo scrivente ufficio di valutare se ricorresse la necessità di predisporre delle osservazioni alla suddetta istanza nella considerazione che già questa Amministrazione si era espressa in modo assolutamente contrario circa ogni eventuale attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nei territori del Comune di Ragusa;

Evidenziato che il suddetto ufficio in data odierna ha redatto un documento dal quale si evince che l'attività oggetto della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale è fortemente impattante per l'ambiente oggetto di intervento e non sono assolutamente da escludere inevitabili e devastanti danni alla flora, fauna, al suolo e sottosuolo nonché agli abitanti del territorio del Comune di Ragusa e alle risorse e agli ecosistemi del sito oggetto di intervento;

Atteso, pertanto, di dover confermare, anche per l'istanza in premessa indicata, a tutela del proprio territorio, l'assoluto dissenso e contrarietà alle prospezioni nel territorio Ragusano o

comunque contigue ad esso, facendo proprie le osservazioni scritte dall'ufficio tecnico di questo Comune;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91;

### **DELIBERA**

- 1) Fare proprie le osservazioni riportate nella relazione redatta dal Settore VI di questo Comune, che fa parte integrante della presente deliberazione, osservando che l'attività oggetto della richiesta di VIA è fortemente impattante per l'ambiente oggetto di intervento e non sono assolutamente da escludere inevitabili e devastanti danni alla flora, fauna, al suolo e sottosuolo nonché agli abitanti del territorio del Comune di Ragusa nonché alle risorse e agli ecosistemi del sito oggetto di intervento;
- 2) Di esprimere, pertanto l'assoluto dissenso e la propria contrarietà al rilascio da parte degli enti competenti della VIA con esito positivo del progetto di sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia, perforazione di n.8 Pozzi Addizionali, da parte di EDISON EDF Group, a tutela del proprio territorio nonché per i rischi e i danni che l'effettuazione di tale attività potrebbe determinare all'ecosistema del sito e del territorio di Ragusa a causa dell'intervento suddetto così come riportato nella relazione tecnica di cui al punto 1) della presente;
- 3) Di trasmettere copia della presente e della relazione parte integrante del presente atto:
  - Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
  - Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;
  - Al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia e le Risorse Minerarie ed Energetiche;
  - Al Presidente della Regione Siciliana;
  - Alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Territorio e Ambiente (VIA-VAS);
  - Alla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Territorio e Ambiente (Assetto del Territorio e difesa del suolo);
  - Alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale Industria – Dipartimento Regionale dell'Energia – Ufficio Regionale degli Idrocarburi e la geotermia (URIG)
  - All'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;
  - Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa
  - Servizio Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa;
  - Alla Provincia Regionale di Ragusa, ora denominata Libero Consorzio Comunale;
  - Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;
  - Ato Ragusa-Ambiente S.p.A.
  - Al comune di Modica;
  - Al Comune di Pozzallo;

- Al Comune di Scicli;
- Alla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

- 4) Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 5) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi vista l'urgenza di procedere all'invio delle osservazioni entro il termine prestabilito.

02 MAR. 2017

**Parere di Regolarità Tecnica**


Al sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

- comporta
- non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 16/02/17

Il Dirigente



**Parere di Regolarità Contabile**

Al sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

**Visto Contabile**

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto,

Ragusa, 02/03/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario




**Parere di legittimità**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 03 MAR. 2017



Il Segretario Generale  
Dott. Vito N. Scalogna




Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione


Allegati - Parte Integrante:  
OSSERVAZIONI

Ragusa, 16/04/17


Il Responsabile del Procedimento



Visto l'Assessore a ramo



Il Capo Settore



Osservazioni all'istanza di procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al "Progetto di sviluppo campo Vega B, concessione di coltivazione C.C6.EO. – Canale di Sicilia, perforazione di otto pozzi addizionali" da parte della società Edison S.p.A.

## OSSERVAZIONI

### 1. Premessa

La concessione di coltivazione denominata C.C6.EO, è ubicata nel Canale di Sicilia, a circa 20 km offshore la costa Sud Orientale della Sicilia. Il giacimento oggetto delle attività di coltivazione è denominato "Vega"; in esso sono individuabili due culminazioni (Vega A e Vega B), separate da una sella.

Ad oggi le attività di coltivazione hanno interessato il solo Campo olio Vega A, nella culminazione orientale. Le principali installazioni in esercizio a servizio delle attività sono costituite dalla piattaforma "Vega A", sulla quale sono oggi produttivi 19 pozzi e dalla nave FSO ("Floating Storage and Offloading") "Leonis", ormeggiata ad una boa SPM ("Single Point Mooring"), ubicata a circa 2 km in direzione Nord dalla piattaforma.

Con Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015, Edison S.p.A. ha ricevuto la compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al progetto denominato "Sviluppo del Campo Vega B – Concessione di Coltivazione C.C6.EO".

Tale progetto prevedeva originariamente:

- la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata Vega B di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A;
- la perforazione da Vega B di No. 4 pozzi a singolo completamento;
- la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna, congiungenti Vega B e Vega A, una per la ricezione del diluente e una per l'invio del greggio diluito (blend) su Vega A;
- la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica;
- la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A.

Il progetto attualmente in fase di VIA prevede invece la realizzazione di otto pozzi aggiuntivi rispetto ai quattro pozzi oggetto del provvedimento di VIA sopraccitato e già autorizzati.

## 2. Vincoli Ambientali relativi all'ubicazione della piattaforma

L'area interessata dal progetto non ricade in alcun sito della Rete Natura 2000, ma dista 11,2 miglia nautiche a sud dal sito SIC ITA 080010 denominato "Fondali foce del fiume Irminio". Cioè all'interno della fascia di protezione delle dodici miglia di cui all'art. 6 comma 17 del D. Lgs. 152/2006.

Il comma 17 dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006, come modificato a seguito in ultimo dell'art. 1, comma 239, legge n. 208 del 2015 e dall'art. 2, comma 1, legge n. 221 del 2015, prescrive che:

"Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale".

Come specificato a pag 45 del Quadro di Riferimento Programmatico (Doc N. 15-1143-H1 Rev 0 del Giugno 2016), il sito SIC ITA 080010 "Fondali Foce del Fiume Irminio" risulta localizzato a sole 11,2 miglia nautiche a nord di Vega B. Risulta quindi evidente che l'area dove sarà ubicata la costruenda piattaforma Vega B rientra all'interno della fascia di protezione delle dodici miglia dal sito di interesse comunitario "Fondali Foce del Fiume Irminio".

Risulta oltremodo evidente che nelle aree di divieto delle dodici miglia, fatti salvi i titoli abilitativi rilasciati per la durata di vita utile del giacimento, sono assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico relativo esclusivamente alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente.

Tenuto conto di ciò che prevede il progetto, ed in particolare degli otto pozzi aggiuntivi rispetto all'originario progetto, che prevedeva la realizzazione di soli quattro pozzi, appare lecito ipotizzare che non si tratti di un mero adeguamento tecnologico, bensì di un aumento delle potenzialità della piattaforma di futura realizzazione. Pertanto si può ritenere che lo stesso non rientri all'interno delle fattispecie ammesse dall'attuale normativa.

In tale contesto, si rileva la mancanza dello studio di aggiornamento dell'AIA nella documentazione presentata da Edison SpA in seno all'attuale procedura di VIA. La società ha infatti argomentato in merito comunicando che tale aggiornamento sarà gestito al termine della procedura di VIA con "Istanza di modifica non sostanziale", ai sensi dell'art. 29 nonies e art. 5 c. 1 lettere l e l-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ciò appare, per quanto detto, non conforme alla normativa vigente, ritenendosi che il progetto proposto non possa inquadrarsi all'interno di una mera attività di manutenzione finalizzata all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente.

### **3. Indagini geofisiche**

La Edison SpA ha proceduto ad effettuare indagini geofisiche e geotecniche, come da essa stessa comunicato con i documenti n. 11-522-H15 del Maggio 2013 e n. 11-522-H16 del Luglio 2013, finalizzate ad accertare la natura del sottofondo marino e l'eventuale presenza di sacche di gas.

La Società ha infatti comunicato che tali indagini sono state effettuate nel periodo Ottobre-Novembre 2012, in virtù delle Ordinanze n. 83/12 e 86/12 della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Sulla base di tali presupposti, sostenendo che non trattavasi di attività di prospezione idrocarburi, la Società ha ritenuto di non procedere alla loro preventiva valutazione di impatto ambientale.

Si trattava in particolare, per l'attività di accertamento della potenziale presenza di gas negli strati sedimentari sub-superficiali, di indagini sparker, ovvero di indagini geofisiche che impiegano il metodo della sismica a riflessione.

Tuttavia, l'esecuzione di tali rilievi geofisici rientra a pieno titolo tra le attività di prospezione. Infatti, come chiarito da diversi decreti Ministeriali e Direttoriali (Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011; Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011; Decreto Direttoriale 4 Febbraio 2011), si definisce per attività di prospezione, qualsiasi "attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse per perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino".

Pertanto, rientrando tra le attività di prospezione, le indagini svolte avrebbero dovuto essere preventivamente sottoposte alla procedura di VIA, a mente del D. Lgs. 4/08, secondo cui le attività di "prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare" sono progetti di competenza statale da sottoporsi a procedura di VIA, non rilevando né il campo di applicazione né il fine di tali attività,

ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 83/12 convertito nella Legge 134/12 e D. Lgs. 128/10.

#### 4. Rischio sismico e geologico

Secondo quanto riportato nel rapporto della cosiddetta "Commissione Ichese", una Commissione tecnico-scientifica incaricata di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi ed aumento dell'attività sismica nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna del mese di maggio 2012 (ICHESE), esiste una vasta letteratura scientifica, sviluppata soprattutto negli ultimi venti anni, che mostra come in alcuni casi azioni tecnologiche intraprese dall'uomo, comportanti iniezione o estrazione di fluidi dal sottosuolo, possano avere un'influenza sui campi di sforzi tettonici principalmente attraverso variazioni nella pressione di poro nelle rocce e migrazione di fluidi.

L'influenza sembra dimostrata per terremoti che ricadono nella categoria dei "terremoti antropogenici", nei quali l'attività umana ha avuto un qualche ruolo nel portare il sistema al punto di rottura.

Particolare rilevanza nel caso in argomento assumono i cosiddetti "terremoti innescati", per i quali una piccola perturbazione generata dall'attività umana è sufficiente a spostare il sistema da uno stato quasi-critico ad uno stato instabile. L'evento sismico sarebbe comunque avvenuto prima o poi, ma probabilmente in tempi successivi e non precisabili. In altre parole, il terremoto è stato anticipato. In questo caso lo sforzo perturbante "aggiunto" è spesso molto piccolo in confronto allo sforzo tettonico pre-esistente.

La condizione necessaria perché questo meccanismo si attivi è la presenza di una faglia già carica per uno sforzo tettonico, vicina ad un sito dove avvengono azioni antropiche che alterano lo stato di sforzo, dove vicina può voler dire anche decine di chilometri di distanza a seconda della durata e della natura dell'azione perturbante. In alcuni casi queste alterazioni possono provocare l'attivazione della faglia già carica. Numerosi rapporti scientificamente autorevoli descrivono casi ben studiati nei quali l'estrazione e/o l'iniezione di fluidi in campi petroliferi o geotermici è stata associata al verificarsi di terremoti, a volte anche di magnitudo maggiore di 5.

Il sito oggetto delle perforazioni ricade nei pressi della linea di Scicli, che rappresenta una zona di trascorrenza di primo ordine che si sviluppa per una lunghezza di circa 100 km dallo Stretto di Sicilia fino al margine settentrionale del plateau Ibleo.

Sebbene per questo sistema non si osservino evidenze di attività tettonica successiva al Pleistocene medio, la distribuzione dei terremoti (1698, 1818, 1895, 1949, 1980, 1990) indica l'esistenza di strutture sismogenetiche minori ad esso riferibili (Azzaro et al., 2000).

Del resto, la stessa Società ha riconosciuto l'importanza della faglia per l'intervento in oggetto. Infatti, nella "relazione tecnica del campo Vega" del Novembre 2011, si dichiara che la linea di Scicli "è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega. Questa faglia, infatti, attraversa il campo di Vega determinandone la sua complessità". Più oltre, nella stessa relazione, si evidenzia che: "Questa struttura viene considerata attiva e sismogenica".

Diversi studi, ad esempio quello del Prof. Mario Grasso et al. del 1990, definendo il modello geologico-strutturale dell'off-shore tra la costa iblea e maltese, evidenziano come nella sezione LC-531, prossima ai pozzi del campo Vega, la faglia di Scicli taglia la copertura QUAT/PLIOC fino alla superficie del fondale marino. In accordo a questo ed altri studi, la zona viene infatti individuata come nodo sismogenetico, ovvero come area capace di generare terremoti di magnitudo maggiore di sei.

Lo studio prodotto dalla Società relativamente alla determinazione delle accelerazioni sismiche, collegate al tempo di ritorno cui è riferito il dimensionamento delle strutture, non sembra poggiare su un adeguato modello geologico e geotecnico del sito oggetto di intervento, come previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NCT) in atto vigenti. Ciò rende non verificabili le ipotesi adottate per estrapolare le accelerazioni al seabed.

Che il modello geologico-geotecnico sia un elemento essenziale, insieme alla accelerazione di riferimento (terremoto di riferimento), lo stabiliscono proprio le NCT, che impongono in tal senso verifiche preliminari al fenomeno della liquefazione.

Tali verifiche in questo caso sono particolarmente importanti, in quanto la stessa Società ipotizza che tra i sedimenti del seabed e sub-seabed fondazionale possa esservi presenza di gas, il che ha giustificato l'esecuzione di prospezioni geofisiche nell'intorno del sito oggetto di intervento. Questo fattore infatti contribuisce a peggiorare le caratteristiche strutturali dei sedimenti di fondazione, in condizioni sia statiche che dinamiche, contribuendo a diminuirne i valori di resistenza a taglio. Peraltro, fenomeni di liquefazione possono determinarsi anche per valori relativamente bassi di magnitudo.

Altra criticità dal punto di vista geologico è costituita dalla eventuale presenza di strutture lineari dislocanti, che potrebbero essere erroneamente interpretate come semplici fratture, unitamente

alla presenza di vulcani di fango, come si evince dalla restituzione grafica 3D delle batimetrie dei fondali. La Società, a corredo degli ulteriori elaborati tecnici prodotti, ha ritenuto di ridimensionare la portata di queste problematiche, che tuttavia si ritiene non possano essere escluse.

#### **5. Possibili impatti sull'ambiente e principio di precauzione**

Molti degli impatti delle attività off-shore sugli ecosistemi marini sono incerti, a cause delle complesse interazioni tra le diverse specie marine coinvolte.

Sebbene vi sia una limitata comprensione scientifica di tali impatti, tuttavia si hanno certamente effetti su un ampio spettro di specie marine, inclusa la loro morte. Inoltre vi sono emissioni inquinanti in atmosfera, riduzione della concentrazione di ossigeno nell'acqua ed effetti tossici dovuti alla dispersione di petrolio .

Di difficile valutazione è la stima delle conseguenze di accidentali perdite di petrolio. Ad esempio, nel caso del disastro ambientale che colpì la Galizia in Spagna nel 2002, si ebbero conseguenze disastrose su novanta specie di uccelli. Nel caso del disastro che colpì il Golfo del Messico, il NOAA ha accertato che l'impatto sui coralli si è esteso fino a sette miglia dal luogo dell'incidente, mentre le chiazze di petrolio in superficie hanno percorso notevoli distanze. Nel corso degli anni, si sono verificati in effetti una serie di disastri che hanno coinvolto piattaforme off-shore in Golfo del Messico (tre piattaforme coinvolte), nel Mare del Nord, al largo della costa orientale del Canada, al largo della costa settentrionale dell'Australia occidentale, nella baia di Bohai ad est della Cina, nel mar Rosso, etc, con diverse decine di morti e milioni di tonnellate di petrolio sversate.

E' anche ovvio che l'impatto di simili disastri sul mare Mediterraneo avrebbe effetti ancora più distruttivi e duraturi nel tempo, stante la conformazione semi-chiusa del mare stesso.

Peraltro anche l'effetto di innumerevoli perdite di petrolio di ridotte dimensioni potrebbe avere effetti non meno importanti sul lungo termine.

Le fuoriuscite di petrolio non sono l'unico potenziale pericolo rappresentato dalle piattaforme petrolifere offshore. Altri aspetti importanti da considerare sono:

- Il rumore prodotto dalle esplosioni e perforazioni su fondali marini. Gli scienziati stanno appena iniziando a capire l'impatto che il rumore può avere sulla vita sottomarina. Diversi studi mostrano che il rumore associato alle attività offshore può interferire con il sistema di comunicazione delle balene ed essere causa del loro spiaggiamento;
- I detriti prodotti dalla perforazione. Si tratta di sottoprodotti ricchi di bario che si depositano nell'intorno della trivellazione e possono avere un impatto negativo su diverse specie marine;

- Acque di lavaggio miste a olio. L'acqua prodotta proviene da riserve di petrolio sotto il fondale marino che a volte si mescola con l'acqua iniettata nei serbatoi per forzare l'olio ad uscire. Tra i componenti nell'acqua prodotta ci sono componenti tra i più tossici, come gli idrocarburi poliaromatici (PAHs) e gli alchil-fenoli.

A fronte di tali rischi, il piano di antinquinamento marino presentato dalla società Edison SpA risulta riferito esclusivamente a strutture presidiate, mentre invece la piattaforma VEGA B è del tipo non presidiato. Ciò in quanto il piano fa riferimento a condizioni di esercizio della piattaforma che ne prevedevano il presidio, in accordo al documento EMrb n. 456 del 3.06.83, fino ad un massimo di cinquanta unità.

Successivamente la società ha ammesso che il piano di antinquinamento dovrà essere aggiornato considerando le diverse modalità di gestione della piattaforma (documenti n. 11-522-H15 del Maggio 2013 e n. 11-522-H16 Luglio 2013), asserendo però che il piano di emergenza potrà essere dettagliato solo a valle del progetto esecutivo.

Appare tuttavia inadeguato un piano, seppure in fase ancora di progettazione definitiva, che non tiene conto delle problematiche specifiche di una piattaforma non presidiata. Anche con riferimento al principio di precauzione, è quanto meno riduttivo ipotizzare il possibile verificarsi di soli due scenari accidentali: "apertura accidentale valvole di drenaggio" e "rottura manichetta per rifornimento diesel".


## 6. Conclusioni

Per le motivazioni espresse nei paragrafi precedenti, si ritiene che la coltivazione di olio greggio voluta nel sito in questione, rappresenta un rischio in grado di mettere a repentaglio per molto tempo un ecosistema unico al mondo e anche tutte le economie che ne derivano, oltre ovviamente alle eventuali ricadute sanitarie di un possibile inquinamento da idrocarburi della zona costiera.

Le stesse conseguenze catastrofiche potrebbero determinarsi anche a seguito di un evento sismico di magnitudo elevata, perfettamente compatibile con la collocazione geografica della piattaforma.

Si esprime pertanto parere negativo al rilascio del permesso ad operare alla società Edison SpA nell'area in oggetto.

Il Dirigente Settore VI  
(Ing. Giuseppe Giuliano)



## **Bibliografia**

Azzaro, R., Barbano, M.S., Rigano, R., and Antichi, B., 2000, *Contributo alla revisione delle zone sismogenetiche della Sicilia*, in Galadini, F., Meletti, C., and Rebez, A., eds., *Le Ricerche del GNDT nel Campo della Pericolosità Sismica (1996–99)*: Roma, CNR-Gruppo Nazionale per la Difesa Terremoti, p. 31–38;

Commissione ICHESE, 2014, *Report on the Hydrocarbon Exploration and Seismicity in Emilia Region*;

Grasso, M., De Dominicis, A., Mazzoldi, G., 1990. *Structures and tectonic setting of the western margin of the Hyblean-Malta Shelf, central Mediterranean*. *Annales Tectonicae* 4, 140-154;

Offshore Exploration and Exploitation in the Mediterranean, *Science for Environment Policy | Future Briefs*, Aprile 2012.

# Appendice B

## Decreto VIA-AIA No. 68 del 16 Aprile 2015

Doc. No. P0001947 H4 Rev.0 – Giugno 2017





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMO**

**VISTO** l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

**VISTO** l'art. 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'allegato II, punto 7), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per le attività di *"Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare"*;

**VISTO** l'art. 6, comma 17 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128;

**VISTO** le ulteriori modifiche apportate al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 dall'art. 35 del D.L. 22 giugno 2012, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

**VISTI** in particolare l'art. 8, comma 2 e l'art. 10, comma 1 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.L. 5/2012 convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, che integra l'Allegato VIII del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., assoggettando a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) anche gli *“impianti localizzati in mare su piattaforme offshore”*;

**VISTO** l'art. 38 del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164;

**VISTO** l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, e successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153 del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 209, del 14 luglio 2008, di modifica della composizione del nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;

**VISTA** la domanda, presentata in data 26 luglio 2012, dalla Società Edison S.p.A., di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato *“Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO”*, che comprende la domanda per l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B;

**PRESO ATTO** che, in particolare, la domanda presentata in data 26 luglio 2012 riguarda:

- la pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di una nuova piattaforma, *“Vega B”*, e opere connesse come di seguito descritto;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo costituito dall'esistente piattaforma Vega A e dalla nuova piattaforma Vega B ed opere connesse;

**PRESO ATTO** che la Società Edison S.p.A. ha provveduto a dare comunicazione al pubblico, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati sui quotidiani *"Il Sole 24 Ore"* e *"La Sicilia"*, in data 26 luglio 2012, del deposito:

- della documentazione di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- della documentazione per l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che con nota del 14 gennaio 2013, acquisita al protocollo DVA-2013-0004447 del 20 febbraio 2013, la Società ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS anche a fronte delle richieste formulate dalla Commissione istruttoria AIA – IPPC;

**VALUTATO** che le attività oggetto del presente procedimento non rientrano nei divieti introdotti dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D.lgs 128/2010, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 0003894 del 26 febbraio 2014, che conferma, per il programma lavori per il campo Vega, approvato congiuntamente al conferimento della Concessione con il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 580 del 24 febbraio 1984, la previsione di una seconda piattaforma fissa denominata "Vega B";

**VALUTATO** che, nelle more dell'ottenimento della proroga decennale, richiesta con istanza al Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 dicembre 2011, per la concessione C.C6.EO, scaduta in data 28 dicembre 2012, la società è autorizzata a continuare ad esercire il titolo concessorio ai sensi dell'art. 34, comma 19, Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012;

**CONSIDERATO** che, nelle more della definizione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, è stato emanato il decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, che, all'art. 38, prevede che le concessioni rilasciate per le attività di coltivazione di idrocarburi possono essere prorogate *"ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione"*;

**VISTA** la nota n. 0026292 del 17 dicembre 2014, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso la corrispondenza intercorsa con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare:

- la nota n. 0024758 del 26 novembre 2014 con la quale il medesimo Ufficio di Gabinetto ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico se gli obblighi di

concessione, così come definiti dal sopra richiamato art. 38 del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, "siano stati adempiuti da parte della Società richiedente";

- la nota n. 0028808 del 12 dicembre 2014 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha "confermato che la società istante ha ottemperato, nei termini di buona gestione del giacimento, agli obblighi del decreto di conferimento della concessione di cui è stata chiesta proroga e che il programma lavori proposto per il prossimo decennio risulta finalizzato all'ottimizzazione e al completamento del drenaggio delle riserve" e, inoltre, ha ribadito che "Vega B completa il programma di sviluppo e coltivazione del giacimento concesso, ottimizzando il drenaggio delle riserve di olio dal giacimento su cui attualmente insiste la piattaforma Vega A secondo un programma condiviso nei modi e nei tempi";

**PRESO ATTO** che sono pervenute, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., numerose osservazioni da parte del pubblico nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento e riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**PRESO ATTO** che:

- il progetto definitivo presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 7) dell'allegato II e al punto 1.4-bis) dell'allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il progetto oggetto dell'istanza è ubicato nel Canale di Sicilia di fronte alla costa della Provincia di Ragusa, a circa 20 km dalla costa, ed in particolare interessa i Comuni di Scicli, Modica e Pozzallo;
- il programma lavori per lo sviluppo del Campo Vega, collegato all'istanza di Concessione di Coltivazione "C.C6.EO", di cui al citato Decreto del 24 febbraio 1984, prevedeva la realizzazione di 2 piattaforme, Vega A e Vega B, con la perforazione di un massimo di 24 pozzi da ciascuna di queste, e il loro collegamento tramite condotte sottomarine; di detto programma ne è stato realizzato solo una parte;
- il progetto oggetto dell'istanza di valutazione d'impatto ambientale in questione riguarda la realizzazione di un'ulteriore parte, ed in particolare prevede:
  - la realizzazione di una nuova piattaforma satellite fissa denominata "Vega B" di tipo non presidiato, ubicata a circa 6 km di distanza dall'esistente piattaforma Vega A in direzione nord-ovest;
  - la perforazione da Vega B di 4 pozzi a singolo completamento;
  - la posa di due condotte sottomarine, di lunghezza di circa 6 km ciascuna, congiungenti Vega B e Vega A, una per la ricezione di diluente e una per l'invio del greggio diluito (*blend*) su Vega A;



- la posa di due cavi elettrici sottomarini congiungenti Vega B e Vega A per la fornitura di energia elettrica posizionati a una distanza di 20-25 m dalle condotte sottomarine;
- la realizzazione di alcuni adeguamenti impiantistici su Vega A;
- un rilievo sismico 2D (mediante *airgun*), preliminare alle attività di perforazione, volto a definire la presenza di eventuali sacche di gas superficiale;

**CONSIDERATO** che per eventuali future attività, comprese nel titolo abilitativo rilasciato ma non ricomprese nel presente procedimento, occorrerà presentare una nuova istanza di valutazione d'impatto ambientale;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 1319 del 2 agosto 2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 65 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, espresso a seguito dell'istruttoria congiunta VIA-AIA e che fa proprio il "*Piano di Monitoraggio e Controllo*", costituito da n. 20 pagine, predisposto dalla Commissione istruttoria AIA – IPPC;

**PRESO ATTO** che dal detto parere n. 1319 del 2 agosto 2013 emerge che l'istruttoria tecnica della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha considerato il parere della Commissione istruttoria AIA – IPPC protocollo CIPPC-00-2013-0000735 del 22 aprile 2013, costituito da n. 102 pagine;

**PRESO ATTO** che relativamente alla tecnica di *airgun* utilizzata nel rilievo sismico 2D previsto, nel progetto, preliminarmente alle attività di perforazione, il presente decreto tiene conto dei chiarimenti di carattere generale, in merito all'impatto di dette tecniche in ambiente marino, forniti dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel successivo parere n. 1402 del 20 dicembre 2013;

**PRESO ATTO** che in data 18 ottobre 2013 si è svolta la conferenza di servizi, prevista ai fini del rilascio dell'AIA dall'art. 29-*quater*, comma 5 del D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs 128/2010, che si è espressa in merito al parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria AIA – IPPC, durante la quale detto parere è stato approvato senza alcuna modifica;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo espresso con nota n. DG/PAAC/34.19.04/29478/2013 del 12 novembre 2013, assunto al protocollo DVA-2013-0027872 del 2 dicembre 2013, costituito da n. 4 pagine che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 316 del 23 agosto 2012 trasmessa con nota n. 54237 del 9 ottobre 2012, acquisita al protocollo DVA-2012-25013 del 16 ottobre 2012, che richiama la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 263 del 14 luglio 2010, già trasmessa con nota n. 2112 del 5 agosto 2010, acquisita al protocollo DVA-2010-20828 del 2 settembre 2010, con cui la Regione Siciliana esprime la propria contrarietà in merito alla realizzazione tutti gli impianti di coltivazione idrocarburi su piattaforme offshore al largo delle coste siciliane;

**PRESO ATTO** che le citate Delibere di Giunta Regionale DGR, n. 316 del 23 agosto 2012 e n. 263 del 14 luglio 2010, seppure non specificatamente riferite al progetto "*Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO*" sono comunque state considerate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**CONSIDERATO** che:

- il presente provvedimento ha valenza di VIA e di AIA e come tale sostituisce le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (già Allegato II del D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59);
- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- prima della conclusione della conferenza di servizi decisoria dovranno essere acquisite le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, relativi al livello di progettazione valutato con il presente decreto;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della Regione.

**RITENUTO** che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. all'emanazione del presente provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che, ai sensi dell'art. 10 del citato D.lgs, fa luogo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso produttivo delle piattaforme Vega A e Vega B;

## DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto denominato “Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di Coltivazione C.C6.EO” per le attività sopra descritte e l’Autorizzazione Integrata Ambientale al successivo esercizio del complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B, relativamente all’istanza presentata dalla Società Edison S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n.31, Milano, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicati nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- Allegato 1: Quadro prescrittivo, relativo a VIA, AIA e prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (11 pagine);
- Allegato 2: Adempimenti amministrativi relativi all’AIA (3 pagine);
- Allegato 3: Piano di monitoraggio e controllo relativo all’AIA (20 pagine).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Edison S.p.A., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Siciliana, alla Provincia di Ragusa, al Comune di Scicli, al Comune di Modica, al Comune di Pozzallo, all’ISPRA, all’ARPA Sicilia, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero della Salute.

Sarà cura della Regione Siciliana comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati. Sarà cura del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicare il presente decreto alle Capitanerie di Porto eventualmente interessate.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, della Commissione istruttoria AIA – IPPC e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sul portale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con riferimento all’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per il complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B, ogni aggiornamento del presente provvedimento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.


La Società Edison S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

La Società provvederà inoltre a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo copia del provvedimento autorizzativo finale e la relativa copia della pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.


Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI  
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO



# ALLEGATO 1

## QUADRO PRESCRITTIVO RELATIVO A VIA, AIA E PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

### A) Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative alla VIA

- A.1 Presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Capitanerie di Porto ed alla Regione Sicilia un dettagliato cronoprogramma per l'effettuazione della prospezione geofisica 2D sull'area dove sorgerà la piattaforma VEGA B e per i lavori di costruzione della piattaforma VEGA B, dei pozzi e delle sealines.
- A.2 Al fine di tutelare i mammiferi marini da eventuali impatti causati dal rumore, adottare le linee guida sviluppate da ACCOBAMS ed in particolare il soft start degli airgun nell'indagine sismica 2D e la presenza di MMO'S (*marine mammals observers*), sia durante l'indagine sismica sia durante l'operazione di infissione dei pali di fondazione.
- A.3 L'eventuale esecuzione delle indagini sismiche con metodi diversi da quello autorizzato, comporterà una nuova procedura di VIA.
- A.4 Garantire la completa osservanza delle Ordinanze delle Capitanerie di Porto interessate in materia di sicurezza della navigazione.
- A.5 Prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà effettuare una più approfondita valutazione degli impatti per le attività di pesca e prevedere adeguate forme di compensazione.
- A.6 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori, tenuto conto che le condotte sottomarine (*sealine*) saranno ubicate in vicinanza di strutture ad alto rischio di incidente, dovrà essere condotta un'analisi di rischio delle condotte a mare con dettagliate analisi quantitative che tengano conto di tutti i possibili scenari accidentali causati da impatto e trascinarsi di ancore, interferenza con attrezzature di pesca, malfunzionamento delle attrezzature in uso alle piattaforme, errore umano, ecc. esattamente come previsto dalle normative internazionali DnV RP-F107 "*Risk Assessment of Pipeline Protection*"; ciò in considerazione del fatto che le sealine in questione sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 ai sensi dell'art. 4, lett. d). È prescritto altresì il pieno rispetto della normativa internazionale DnV-OS-F101 "*Submarine*

- Pipeline Systems*” in cui è previsto che la probabilità di rottura di ogni condotta sottomarina sia inferiore a  $1 \times 10^{-5}$ /anno.
- A.7 In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà redigere profili geologici dettagliati che permettano di evidenziare le problematiche geologiche lungo il tracciato delle condotte sottomarine (*sealine*) così come un’analisi della sismicità locale legata ad attività tettonica.
- A.8 Prima dell’avvio dei lavori, relativamente alle attività di perforazione dei pozzi, il Proponente dovrà predisporre ed eseguire un Piano di monitoraggio degli effetti prodotti sull’ambiente marino dalla realizzazione ed esercizio delle opere, con particolare riguardo alle eventuali alterazioni a carico delle comunità bentoniche ed ittiche, e le eventuali ripercussioni sulle attività di pesca. I contenuti del piano dovranno essere concordati con ISPRA.
- A.9 In relazione alla natura dei lavori previsti per l’attuazione del progetto in esame, che comporteranno la movimentazione dei sedimenti e quindi la loro dispersione nelle acque dell’area marina interessata, prima dell’avvio dei lavori, il proponente dovrà attuare una campagna di monitoraggio ante-operam finalizzata ad aggiornare e confermare i dati già in possesso.
- A.10 In relazione al fatto che l’attività di realizzazione della piattaforma VEGA B risulta quella maggiormente impattante sui mammiferi marini, si ritiene opportuno, nell’ambito del Piano di monitoraggio proposto, d’integrare la squadra addetta all’installazione della piattaforma con osservatori qualificati, esperti di biologia dei mammiferi marini, che inizino le osservazioni almeno 30 minuti prima dell’inizio dell’attività di battitura dei pali, per escludere la presenza di mammiferi marini nel raggio di 1 miglio marino dalla sorgente. In caso di avvistamento di mammiferi marini, sarà necessario ritardare l’inizio delle attività per consentirne l’allontanamento e aspettare 20 minuti dopo l’ultimo avvistamento.
- A.11 In fase di progettazione esecutiva e prima dell’avvio dei lavori dovrà essere predisposto uno scenario previsionale che quantifichi gli effetti negativi e significativi sull’habitat marino dovuti ad incidente in fase di perforazione del pozzo o coltivazione del giacimento, incendio sulla piattaforma, che valuti l’entità dell’eventuale danno producibile sull’ecosistema, la sua riparabilità, ed individui le misure per mitigare e compensare i danni creati sull’ecosistema e quantificati i costi per gli interventi. Il Piano di emergenza ambientale dovrà indicare le tecnologie che interverranno e le misure di pronto intervento da porre in essere in caso si verificasse l’evento incidentale, per contenere ed eliminare gli inquinamenti conseguenti a sversamento od eruzione. In fase di progettazione esecutiva dovranno altresì essere individuati gli strumenti e le garanzie finanziarie nonché le relative modalità e i termini per poter disporre delle necessarie risorse per far fronte a eventuali operazioni di risanamento e ripristino dell’habitat.
- A.12 In fase di progettazione esecutiva e prima dell’avvio dei lavori dovrà essere presentato un progetto di dismissione e ripristino dell’ambiente nella configurazione marina ante operam con la stima dei costi. Il ripristino dovrà

essere attuato ad esaurimento del giacimento come quantificato dalla producibilità di progetto.

- A.13 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà presentare un piano operativo per lo svolgimento di attività di perforazione che soddisfi i seguenti requisiti:
- a. Le schede tecniche di sicurezza e le caratteristiche qualitative e quantitative dei fluidi di perforazione e relativi componenti, esattamente come indicato dal D.M. 28.07.1994 e ss.mm.ii.
  - b. L'obbligo ad effettuare la separazione dei cutting asportati dal fango solo ed esclusivamente sul *deck* del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio mediante l'uso di vibrovagli e almeno due batterie di idrocycloni in serie: la prima costituita da desander e la seconda costituita da *desilter*. Per il recupero dei materiali di appesantimento, per disidratare il fango esausto e i *cutting* prima del trasporto finale a discarica, è prescritto altresì l'uso di centrifughe a cilindri rotanti. Soluzioni alternative potrebbero essere realizzate alla sola condizione che sia comunque garantita un'efficienza del processo finale non inferiore a quella sopra descritta.
  - c. In ogni caso, sempre sul *deck* del "Jack-up" o sulla coperta del pontone appoggio, dovranno essere previste diverse vasche di accumulo del fango (sia attive che di riserva per fronteggiare eventuali perdite di circolazione) dotate di agitatori meccanici o pneumatici per mantenere omogeneo il fango, oltre alle vasche di stoccaggio temporaneo dei *cutting* prima di essere trasportati a discarica e ai serbatoi di accumulo delle acque reflue.
- A.14 Il Proponente dovrà definire, in accordo con ARPA Sicilia le modalità di esecuzione del collaudo delle *sealines*, con particolare riferimento alla caratterizzazione delle acque utilizzate per la pressurizzazione e l'eventuale pulizia delle *sealines* nella fase di collaudo, al fine di definire le modalità di smaltimento ovvero la possibilità di reimmissione in mare.
- A.15 In fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva di tutte le strutture a mare e dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'ARPA Sicilia al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio di rilascio di metalli nell'ambiente marino per tutta la durata dell'esercizio, con modalità e tempistica da concordare con ARPA e con costi a carico del Proponente. Tale monitoraggio dovrà sicuramente essere realizzato qualora nei sistemi di protezione siano utilizzati materiali a base di zinco.
- A.16 Al termine dei lavori il Proponente dovrà presentare un quadro riassuntivo degli impianti realizzati, delle apparecchiature ed infrastrutture installate e dei lavori svolti, così come risulta dallo stato finale dei lavori medesimi, anche al fine di una verifica di eventuali maggiori oneri istruttori dovuti per lo 0,5 per mille.

A.17 In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà aggiornare il piano di emergenza antinquinamento, sulla base degli ulteriori elementi conoscitivi ed in particolare in relazione alla definizione ed al posizionamento di tutti i centri di pericolo. Tale piano dovrà valutare il possibile ricorso a tecniche e materiali innovativi, quale ulteriore elemento di precauzione finalizzato alla minimizzazione dei rischi d'impatto ambientale sui recettori sensibili; il piano dovrà essere preventivamente concordato con ARPA Sicilia e successivamente trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la relativa verifica di ottemperanza.

A.18 In merito alle modalità di controllo ed eventuale presidio della nuova piattaforma Vega B, in fase di progettazione esecutiva ed alla luce degli ulteriori elementi conoscitivi tipici di detto livello progettuale, il Proponente dovrà aggiornare le valutazioni degli scenari di rischio, considerando il verificarsi di eventi accidentali in momenti in cui non sia presente personale a bordo. Nel caso in cui tali valutazioni evidenzino fattori di rischio non compatibili con la gestione in sicurezza della piattaforma, il Proponente dovrà prevedere la presenza di un presidio, almeno parziale. In alternativa il Proponente dovrà mettere in atto un sistema di monitoraggio basato su telecamere ad infrarossi con riporto in sala controllo (presidiata) della piattaforma Vega A. I risultati di tali valutazioni, comprese le conseguenti misure di riduzione del rischio proposte, dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**B) Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relative all'AIA**

**Sistema di gestione**

B.1 Il Gestore dovrà predisporre ed adottare un "Registro degli Adempimenti di Legge" concernenti l'ottemperanza delle prescrizioni in materia e quindi, in particolare, derivanti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui dovranno trovare trascrizione, unitamente all'elenco degli adempimenti in parola, gli esiti delle prove e/o delle verifiche per la relativa ottemperanza. La registrazione degli esiti dei controlli di cui sopra dovrà risultare anche su supporto informatico. L'analisi e valutazione dei dati risultanti dai controlli eseguiti, espletata dal Gestore ed eventualmente integrata con l'indicazione di azioni correttive adottate e/o proposte, dovrà risultare in apposito rapporto informativo che, con cadenza annuale, dovrà essere inoltrato all'Ente di Controllo.

## Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili

- B.2 Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.
- B.3 Devono essere adottate tutte le precauzioni atte a evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni delle acque marine; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.
- B.4 Deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi e dei contenitori di stoccaggio e prevista una ispezione periodica per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente.
- B.5 Per i serbatoi dovrà essere previsto un adeguato contenimento dei potenziali sversamenti.

## Emissioni in atmosfera

- B.6 Il Gestore deve rispettare i valori limite emissivi di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006:

<i>Vega A assetto attuale</i>						
Punto emissivo	Parametro	Limite alla capacità produttiva	Autorizzazione Previgente	Concentrazione ex D.Lgs.152/06	Concentrazione limite AIA	O <sub>2</sub>
		[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[%]
E1 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 <sup>(1)</sup>	2.000	5
	CO	650	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E2 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 <sup>(1)</sup>	2.000	5
	CO	650	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E3 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 <sup>(1)</sup>	2.000	5
	CO	650	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E4 (Motore Diesel)	NOx	2.000	2.000	4.000 <sup>(1)</sup>	2.000	5
	CO	650	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E5 a/b Combustore	NOx	350	-	500 <sup>(2)(3)</sup>	500	5
	CO	100	-	-	100	
	SOx	800	-	500 <sup>(2)(4)</sup>	500 [800 <sup>(6)</sup> ]	
	Polveri	10	-	10 <sup>(5)</sup>	10	

(1) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna – Motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW); come richiamato

- dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (2) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte II – Paragrafo 3 (Sostanze organiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (3) Espressi come biossido di azoto.
- (4) Espressi come biossido di zolfo.
- (5) D.Lgs 152/06 – Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (6) Nei primi 12 mesi di validità dell'AIA le emissioni di SO<sub>x</sub> dal combustore non dovranno eccedere gli 800 mg/Nm<sup>3</sup>.

### Vega A + Vega B assetto futuro

Punto emissivo	Parametro	Limite alla capacità produttiva	Concentrazione ex D.Lgs.152/06	Concentrazione limite AIA	O <sub>2</sub>
		[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[%]
E19 (Nuovo Motore Gas 1)	NOx	500	500 <sup>(1)</sup>	500	5
	CO	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E20 (Nuovo Motore Gas 2)	NOx	500	500 <sup>(1)</sup>	500	5
	CO	650	650 <sup>(1)</sup>	650	
	Polveri	130	130 <sup>(1)</sup>	130	
E21 (Nuovo Motore Diesel 1)	NOx	2.000	2.000 <sup>(2)</sup>	2.000	5
	CO	650	650 <sup>(2)</sup>	650	
	Polveri	130	130 <sup>(2)</sup>	130	
E22 (Nuovo Motore Diesel 2)	NOx	2.000	2.000 <sup>(2)</sup>	2.000	5
	CO	650	650 <sup>(2)</sup>	650	
	Polveri	130	130 <sup>(2)</sup>	130	
E5 a/b Combustore	NOx	350	500 <sup>(3)(4)</sup>	500	5
	CO	100	-	100	
	SOx	800	500 <sup>(3)(5)</sup>	500	
	Polveri	10	10 <sup>(6)</sup>	10	

- (1) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna - Altri motori a quattro tempi), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (2) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte III – Paragrafo 3 (Motori fissi a combustione interna - Motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, ultimo paragrafo.
- (3) D.Lgs 152/06 – Allegato I alla Parte V – Parte II – Paragrafo 3 (Sostanze organiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore), come richiamato dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.
- (4) Espressi come biossido di azoto.
- (5) Espressi come biossido di zolfo.
- (6) D.Lgs 152/06 – Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, penultimo paragrafo.

- B.7 Qualora la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale accerti che la collocazione geografica della piattaforma assicura una ottimale dispersione delle emissioni, evitando che le stesse interessino località abitate, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato I, alla parte V del D.Lgs. 152/06, parte IV, Sezione 2 - "Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici" - punto 2.6, i limiti di emissione si intendono rispettati quando in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale.
- B.8 Le emissioni provenienti dagli ulteriori camini dichiarati dal Gestore sono autorizzate in qualità di emissioni non significative. Qualsiasi altra emissione significativa non dichiarata in fase di presentazione della domanda di AIA è ovviamente ritenuta non autorizzata.
- B.9 Il Gestore, per i camini E1, E2, E3, E4 ed E5a/b (ovvero per l'assetto futuro per i camini E19, E20, E21, E22 ed E5a/b) dovrà monitorare con frequenza trimestrale i seguenti parametri:
- T, %O<sub>2</sub>, %H<sub>2</sub>O, portata degli effluenti gassosi;
  - I pertinenti parametri riportati nelle tabelle di cui al punto B.6.

### **Emissioni in atmosfera non convogliate**

- B.10 Al fine di prevenire le emissioni fuggitive che eventualmente potrebbero verificarsi a stabilimento completamente implementato ed a regime e/o quindi durante tutta la fase di esercizio dello stesso, il Gestore dovrà stabilire un opportuno programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione delle eventuali perdite ed alla loro conseguente riparazione (tipo L.D.A.R - *Leak Detection and Repair*). Tale programma dovrà essere predisposto entro sei mesi dal rilascio dell'AIA e reso operativo nei successivi sei mesi.

### **Emissioni in acqua**

- B.11 Gli scarichi finali SF-A1, SF-A2 e SF-A3 (ovvero per l'assetto futuro SF-A1, SF-A2, SF-A3, Sf-B1 e SF-B2) devono rispettare i limiti riferiti allo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del DLgs 152/2006 e s.m.i [inclusa la nota (1) per il parametro T]; per gli olii minerali il limite da rispettare è 40 mg/l (comma 5 art. 104 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i). Qualsiasi altro scarico non dichiarato in fase di presentazione della domanda di AIA è ovviamente ritenuto non autorizzato.
- B.12 I controlli degli scarichi, per la verifica del rispetto dei limiti, devono essere effettuati secondo le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- B.13 I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento delle acque reflue da parte delle Autorità di controllo.
- B.14 Deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e

manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

## Rifiuti

- B.15 Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera BB) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare:
- a) il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo);
  - b) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - c) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  - d) le aree di deposito temporaneo devono avere le seguenti caratteristiche:
    - i. devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità massime, i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
    - ii. devono essere dotate di idonea copertura se stoccati all'aperto, oppure i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a tenuta;
    - iii. devono essere adeguatamente protetti dal contatto con le acque meteoriche;
    - iv. i fusti non devono essere immagazzinati su più di due livelli e deve essere sempre assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;
    - v. i contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate;
  - e) il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi;
  - f) il Gestore dovrà comunicare tempestivamente, all'autorità competente ed all'autorità di controllo nell'ambito del reporting annuale, eventuali variazioni della natura, dei quantitativi e delle relative aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto, rispetto a quanto riportato ai pertinenti paragrafi del parere della Commissione istruttoria AIA-IPPC.

## **Manutenzione ordinaria e straordinaria**

- B.16 Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.
- B.17 Il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.

## **Malfunzionamenti**

- B.18 In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verificino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

## **Eventi incidentali**

- B.19 Il Gestore deve operare per prevenire possibili eventi incidentali e comunque per minimizzarne gli eventuali effetti. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., in materia di Sistema di gestione della Sicurezza.
- B.20 Tutti gli eventi incidentali con potenziale effetto sull'ambiente devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

C) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- C.1 Tutti i dati relativi alle indagini geofisiche effettuate dovranno essere forniti alla stessa Soprintendenza sia in forma grezza sia elaborata, dando l'opportunità ad un tecnico della suddetta struttura di visionarli in compresenza di un tecnico che è stato presente alla loro raccolta ed elaborazione.
- C.2 Nelle aree di progetto dovranno esser effettuate ulteriori ricerche preventive finalizzate alla tutela dei beni culturali sommersi che, eventualmente, dovessero esserci nell'area marina interessata al progetto de quo, con oneri a carico del committente. Nello specifico e a tale scopo, dunque, considerate le elevate batimetrie che caratterizzano le aree di progetto, si rende necessario, pertanto, avviare una indagine geofisica con il supporto di un *Side Scan Sonar* ad alta frequenza da definire concordemente al fine di ottenere una mappatura completa dell'area marina interessata dal progetto, comprendente una congrua area di rispetto allo scopo di verificare l'eventuale presenza di targets sul fondale.
- C.3 Dopo la restituzione dei dati e la relativa attività di processing di questi ultimi, se si dovesse riscontrare la presenza di c.d. targets ritenuti di probabile natura antropica, una volta evidenziati e georeferenziati, si dovrebbe procedere ad una indagine visiva diretta con l'ausilio di un ROV (*Remotely Operated Vehicle*) o AUV (*Autonomous Underwater Vehicle*) che, muniti di telecamere, possano chiarire la loro natura e così predisporre, nel caso di effettivo riscontro di emergenze culturali, le opportune attività di tutela e salvaguardia.
- C.4 Per la stretta connessione esistente tra paesaggio e ambiente, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché vengano ridotti al minimo gli impatti sull'ambiente, considerato che in una regione come la Sicilia in cui il mare rappresenta una delle attrattive turistiche fondamentali, potrebbero prodursi effetti indotti negativi per la collettività e per il comparto dell'industria della pesca e del terziario turistico avanzato.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18;
- l'ARPA Sicilia provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.15;
- l'ISPRA provvederà, conformemente a quanto previsto dall'art. 29 – *decies* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera B);

- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera C).

Per le prescrizioni alla cui verifica di ottemperanza provvederanno l'ARPA, l'ISPRA e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Società Edison S.p.A. dovrà comunicarne gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

## ALLEGATO 2

### ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'AIA

#### A. Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Gestore dovrà avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. L'ISPRA definisce, anche sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Si prevede, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che l'ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel parere istruttorio riferendone gli esiti con cadenza annuale all'autorità competente.
4. Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, l'ISPRA nel corso della durata dell'autorizzazione potrà concordare con il Gestore ed attuare adeguamenti al Piano di Monitoraggio e Controllo onde consentire una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità particolari dell'impianto.
5. Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente.

## **B. Durata e aggiornamento dell'autorizzazione**

1. La presente autorizzazione ha durata di sei anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sei mesi prima della citata scadenza.
3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.
4. Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.

## **C. Tariffe**

1. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008.

## **D. Autorizzazioni sostituite**

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le

autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare, nei tempi previsti dall'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e mantenere per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

### **E. Disposizioni finali**

1. Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. A norma dell'articolo 29-*quattordices*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, la violazione delle prescrizioni, poste dalla presente autorizzazione integrata ambientale al punto B) dell'Allegato 1 del presente decreto, comporta l'irrogazione di ammenda da 5.000 a 26.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

## **ALLEGATO 3**

### **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO RELATIVO ALL'AIA**

#### **Autorizzazione Integrata Ambientale**

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

<b>GESTORE</b>	<b>EDISON GAS - S.p.A.</b>
<b>LOCALITÀ</b>	<b>OFF SHORE - CANALE DI SICILIA A CIRCA 20 KM DALLA COSTA SUD ORIENTALE DELLA SICILIA</b>
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	<b>18/04/2013</b>
<b>NUMERO TOTALE DI PAGINE</b>	<b>20</b>

## INDICE

<u>PREMESSA</u> .....	3
<u>1. FINALITÀ DEL PIANO</u> .....	3
<u>2. PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL PIANO</u> .....	3
<u>Obbligo di esecuzione del piano</u> .....	3
<u>Divieto di miscelazione</u> .....	4
<u>Funzionamento dei sistemi</u> .....	4
<u>3. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME</u> .....	5
<u>Consumi/Utilizzi di materie prime</u> .....	5
<u>Controlli sui contenitori e sugli altri contenitori di stoccaggio</u> .....	5
<u>Aree di stoccaggio e bacini di contenimento</u> .....	5
<u>Consumi idrici</u> .....	5
<u>Consumi energetici</u> .....	6
<u>4. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</u> .....	6
<u>Identificazione dei punti di emissioni in aria</u> .....	6
<u>Controlli previsti per i punti di emissione</u> .....	7
<u>Monitoraggio dei transitori</u> .....	8
<u>Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi</u> .....	8
<u>5. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA</u> .....	9
<u>Identificazione e monitoraggio degli scarichi idrici</u> .....	9
<u>6. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI</u> .....	9
<u>Metodo di misura del rumore</u> .....	10
<u>7. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI</u> .....	11
<u>8. ATTIVITÀ DI QA/QC</u> .....	11
<u>Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio dei campioni</u> .....	12
<u>Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità</u> .....	12
<u>Controllo di impianti e apparecchiature</u> .....	12
<u>9. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</u> .....	13
<u>Definizioni</u> .....	13
<u>Formule di calcolo</u> .....	14
<u>Validazione dei dati</u> .....	14
<u>Indisponibilità dei dati di monitoraggio</u> .....	14
<u>Eventuali non conformità</u> .....	14
<u>Obbligo di comunicazione annuale</u> .....	15
<u>Gestione e presentazione dei dati</u> .....	16
<u>10. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO</u> .....	18
<u>Attività a carico dell'Autorità di Controllo (previsione)</u> .....	19

## PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) rappresenta parte essenziale dell'autorizzazione integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, è tenuto ad attuarlo con riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalità di esecuzione dei previsti controlli e misure.

Il presente PMC è conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio" che costituisce l'Allegato II del decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 Giugno 2005).

Se durante l'esercizio dell'impianto dovesse emergere l'esigenza di rivalutare il presente piano, l'Autorità di controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all'Autorità Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti che consentano una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificità dell'impianto.

Ai fini dell'applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura, adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterrà di espletare a propri fini, potranno essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC.

### 1. Finalità del piano

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente PMC ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA rilasciata per l'attività IPPC (e non IPPC) dell'impianto in oggetto ed è, pertanto, parte integrante dell'AIA suddetta.

### 2. Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del piano

#### **Obbligo di esecuzione del piano**

Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

### **Divieto di miscelazione**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo.

### **Funzionamento dei sistemi**

Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili"<sup>1</sup> durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, si stabilisce inoltre che:

1. In caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Ente di controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'impianto esercizio.
2. La strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.

---

<sup>1</sup> Un sistema o componente è definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.

### 3. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME

#### Consumi/Utilizzi di materie prime

Devono essere registrati i consumi di combustibile e gli approvvigionamenti delle altre materie prime utilizzate; per ciascuno di questi devono essere forniti i dati riportati nella seguente tabella 1.

Tabella 1: Consumi di materie prime

Tipologia	Codice Identificativo	Fase di utilizzo	Frequenza Monitoraggio	Metodo di misura	U.M.	Modalità di registrazione	Report
Gasolio diluente	(1)	AT-A2	Ogni arrivo		Sm <sup>3</sup>	Database elettronico	Annuale
Anticorrosivo	(1)	AT-A4	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale
Gasolio	(1)	AT-A5 AT-A8 AT-A10 AT-A13	Ogni arrivo		m3	Database elettronico	Annuale
Antischiuma	(1)	AT-A4	Ogni arrivo		t	Database elettronico	Annuale
Oli lubrificanti	(1)	Tutte	Ogni arrivo		Kg	Database elettronico	Annuale

(1) Il codice identificativo sarà registrato sulla base di quanto riportato nella scheda tecnica del materiale

#### Controlli sui contenitori e sugli altri contenitori di stoccaggio

Il Gestore dovrà verificare, tramite ispezioni annuali e in caso di eventi incidentali od anomali, lo stato dei contenitori delle materie sopra elencate, al fine di prevenire fenomeni di contaminazione in mare. Per i contenitori e le linee di distribuzione deve essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo.

#### Aree di stoccaggio e bacini di contenimento

Il Gestore dovrà trimestralmente effettuare controlli e pulizia delle aree di stoccaggio e dei bacini di contenimento annotando l'esito delle attività e informando tempestivamente l'Autorità di Controllo nel caso di anomalie riscontrate.

#### Consumi idrici

Devono essere registrati i consumi idrici, direttamente o indirettamente tramite la stima dell'operatività delle pompe ad esso collegate, con le modalità riportate nella tabella sottostante.

Tabella 3: Consumi idrici

Tipologia	Punto di prelievo	utilizzo	Parametro	U.M.	Frequenza monitoraggio	Modalità di registrazione	Report
Acqua di mare	PP - A1/2/3/4	casing elettropompe per raffreddamento, antincendio, etc	Portata	m <sup>3</sup> /h	Sulla base dell'utilizzo delle pompe di prelievo	Database elettronico	Annuale
			temperatura	°C	Continuo		
Acqua di mare	PP-A5/6	casing motopompe di emergenza per	Portata	m <sup>3</sup> /h	Sulla base dell'utilizzo delle pompe di prelievo	Database elettronico	Annuale

		raffreddamento, antincendio, etc.	temperatura	°C	Continuo		
--	--	--------------------------------------	-------------	----	----------	--	--

### Consumi energetici

Devono essere registrati i consumi e la produzione di energia e deve essere compilata la seguente tabella 4 riepilogativa con un Rapporto con cadenza annuale.

**Tabella 4: Consumi di energia**

Parametro	U. M.	Metodo Monitoraggio	Frequenza Monitoraggio	Modalità di registrazione	Report
Produzione energia elettrica	MWh	Contatore	Mensile	Database elettronico	Annuale
Consumi energia elettrica	MWh	Contatore	Mensile	Database elettronico	Annuale

### Combustibili

Devono essere registrati i consumi dei combustibili utilizzati e deve essere compilata la seguente tabella 5 riepilogativa con un Rapporto con cadenza annuale

**Tabella 5: Combustibili**

Parametro	Metodo di misura	Frequenza Monitoraggio	U.M.	Modalità di registrazione	Report
Gasolio	Contatore	Mensile	m <sup>3</sup>	Database elettronico	Annuale
Gas di separazione	Contatore	Mensile	t	Database elettronico	Annuale

## 4. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

La selezione dei punti di emissione significativi e delle sostanze con obbligo di monitoraggio, con le relative frequenze, derivano dall'analisi del processo e da obblighi di legge. Sono in particolare da tenere in considerazione gli obblighi di monitoraggio derivanti dal D.lgs. 152/2006.

### Identificazione dei punti di emissioni in aria

Per quanto attiene all'identificazione dei punti di emissione in aria, quelli da considerare sono riportati nella seguente tabella 7 (X e Y del Sistema di Riferimento delle coordinate UTM/WGS84).

**Tabella 7: Punti di emissione convogliata**

Punto di emissione	Descrizione	Latitudine	Longitudine	Altezza <sup>1</sup> [m]	diametro [cm]
E1	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E2	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30

E3	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E4	Camino del motore diesel per la produzione di energia elettrica	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	18,5	30
E5a/b	Camino del combustore	da confermare/ comunicare	da confermare/ comunicare	38	200

<sup>1</sup> Il valore è riferito al livello del mare

### Controlli previsti per i punti di emissione

Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nella successiva tabella 8.

**Tabella 8: Parametri da misurare per le emissioni convogliate**

Punto di emissione	Parametro	Limite/prescrizione (Autorità competente)	U.M.	Frequenza Monitoraggio	Metodo di misura	Modalità Registrazione	Report
E5a/b	SO <sub>x</sub>	Come da autorizzazione	mg/Nm <sup>3</sup>	Trimestrale		Database elettronico	Annuale
Camini E1,E2, E3,E4, E5a/b, E19, E20, E21,E22	Temperatura	Parametri operativi	°C	Trimestrale		Database elettronico	Annuale
	Pressione	Parametri operativi	mbar	Trimestrale		Database elettronico	Annuale
	Portata	Parametri operativi	Nm <sup>3</sup> /h	Trimestrale	UNI EN 10169:2001 <sup>(1)</sup>	Database elettronico	Annuale
	Ossigeno	Parametri operativi	%	Trimestrale	UNI EN 14789:2006	Database elettronico	Annuale
	Umidità	Parametri operativi	%	Trimestrale	Metodo differenziale	Database elettronico	Annuale
	NO <sub>x</sub>	Come da autorizzazione	mg/Nm <sup>3</sup>	Trimestrale	UNI 10878:2000 UNI 14792:2006?	Database elettronico	Annuale
	Polveri	Come da autorizzazione		Trimestrale		Database elettronico	Annuale
	CO	Come da autorizzazione	mg/Nm <sup>3</sup>	Trimestrale	UNI EN 15058:2006	Database elettronico	Annuale

Quando non espressamente indicato deve essere sempre preventivamente concordato con l'Autorità di Controllo.

### Monitoraggio dei transitori

Oltre a quanto già espressamente indicato nelle tabelle 7, relativamente alle fasi di avvio dell'assetto futuro (piattaforme Vega A e Vega B) il gestore dovrà concordare con L'ISPRA un adeguato piano di Monitoraggio e Controllo che tenga conto del particolare momento di transizione, nonché delle eventuali fasi di collaudo e messa in esercizio. Il piano sarà volto a determinare (misurare o stimare) i valori di concentrazione medi orari degli inquinanti indicati nelle tabelle 8, le rispettive emissioni massiche nonché il numero di avvii e spegnimenti e i relativi tempi di durata; tali informazioni dovranno essere inserite nelle relazioni trasmesse con la prevista cadenza all'Autorità Competente.

### Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi

I metodi specificati in questo paragrafo costituiscono i metodi di riferimento da utilizzare per le analisi e i metodi utilizzati per la verifica di conformità per le analisi discontinue.

Il Gestore può proporre all'Autorità di Controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla richiesta stessa. Nel caso in cui si accerti che nei metodi indicati sia presente un'inesattezza l'Autorità di controllo e il Gestore possono concordare le eventuali modifiche necessarie.

**Norma UNI EN 10169:2001** - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. Si sottolinea la necessità di una verifica del flusso misurato dal sistema continuo almeno ogni dodici mesi.

Allegato 1 al decreto ministeriale 25 agosto 2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986, n. 203" (supplemento alla Gazzetta ufficiale 23 settembre 2000 n. 223) per il rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO<sub>2</sub> e NO<sub>2</sub>.

**Norma UNI EN 14792:2006** per NO<sub>x</sub>.

**Norma UNI EN 14789:2006** per O<sub>2</sub> in flussi gassosi convogliati.

**Norma UNI EN 14790:2006** per vapore d'acqua in flussi gassosi convogliati.

**Norma UNI EN 15058:2006** per CO in flussi gassosi convogliati.

**Norma US EPA method 210** per la determinazione del PM<sub>10</sub> filtrabile.

**Norma US EPA method 202** per la determinazione del PM<sub>10</sub> condensabile.

Si considera attendibile qualunque misura eseguita, con metodi non di riferimento o non espressamente indicati in questo Piano di monitoraggio e controllo, purché rispondente alla **Norma CEN/TS 14793:2005** – procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati.

## 5. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

### Identificazione e monitoraggio degli scarichi idrici

Dovranno essere monitorati i differenti punti di scarico idrico sia continui che discontinui, di cui è dotato il terminale riportati in Tabella 9 con le relative frequenze.

**Tabella 9: Emissioni in Acqua: parametri monitorati**

Punto di Emissione	Parametro	Frequenza di Monitoraggio	U.M.	Limiti/prescrizioni	Modalità di registrazione	Report
SF -A1	Portata	trimestrale	m <sup>3</sup> /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- A2	Portata	trimestrale	m <sup>3</sup> /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- A3	Portata	trimestrale	m <sup>3</sup> /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF -B1	Portata	trimestrale	m <sup>3</sup> /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale
SF- B2	Portata	trimestrale	m <sup>3</sup> /h	A fini conoscitivi	Database elettronico	Annuale
	Temperatura	trimestrale	°C		Database elettronico	Annuale

**Tabella 10: Emissioni in Acqua: metodi di misura**

Parametro	Metodo di misura
Temperatura	EN/IEC 60751 DIN 43760
Portata	ISO 9104 ISO 13359 ISO 6817

I risultati dei controlli riportati nella tabella 9 dovranno essere contenuti nel Rapporto con cadenza annuale.

## 6. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI

L'impianto deve essere sottoposto a monitoraggio del rumore negli ambienti di lavoro in conformità alle normative vigenti in materia. Tale monitoraggio sarà predisposto secondo procedura definita preventivamente ed effettuato misurando periodicamente i livelli acustici negli ambienti di lavoro. Le misurazioni dovranno essere effettuate da personale qualificato e

con strumentazione conforme alla normativa vigente, sottoposta a taratura periodica. Le misure dovranno essere ripetute ogni 2 anni dall'ultima campagna acustica effettuata. Nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico. La relazione di impatto acustico dovrà comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalità di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura. La campagna di rilievi acustici dovrà essere effettuata nel rispetto del DM 16.3.1998 da parte di un tecnico competente in acustica per il controllo del mantenimento dei livelli di rumore ambientale, nel rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte secondo la zonizzazione territoriale di competenza del Comune interessato. Sarà cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura già presi in considerazione per avere la migliore rappresentazione dell'impatto emissivo della sorgente. Il Gestore deve, quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica. I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nel Rapporto annuale.

#### **Metodo di misura del rumore**

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16/3/1998. Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel suddetto decreto e certificata da centri di taratura. Tutta la documentazione attinente la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

## 7. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

La gestione dovrà essere effettuata in accordo vigente normativa italiana. Le quantità di rifiuti prodotti saranno registrate negli appositi registri dei rifiuti di bordo. La quantificazione e classificazione dei rifiuti prodotti verrà effettuata compilando la tabella seguente.

**Tabella 10: Monitoraggio e controllo della quantità dei rifiuti prodotti**

Categoria CER	Descrizione	U.M.	Frequenza Monitoraggio	Modalità Rilevamento	Modalità di registrazione	Report
Vari	Vari	Kg/m <sup>3</sup> /l	Ogni consegna	Buono Consegna Rifiuti di Bordo	Registro degli Idrocarburi e Registro per i Rifiuti Solidi	Annuale

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali devono essere adempiute.

### Controllo tipologia

La raccolta e la separazione dei rifiuti dovranno essere effettuate a partire dalla loro tipologia, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed internazionali. In particolare i rifiuti prodotti dovranno essere raccolti e suddivisi per tipologie in idonei contenitori, chiaramente identificabili, e posti nelle aree di stoccaggio dedicate; successivamente i rifiuti dovranno essere inviati a terra, e consegnati alla ditta concessionaria, autorizzata alla ricezione ed all'avvio a smaltimento/recupero degli stessi. Per garantire la corretta gestione dei rifiuti, le aree di raccolta rifiuti del Terminale verranno monitorate secondo quanto riportato nella seguente tabella:

**Tabella 11: Gestione depositi dei rifiuti di bordo**

Categoria CER	ID Area di Deposito	U.M.	Data del controllo	Stato del deposito	Quantità Presente nel Deposito	Modalità di Registrazione
	Piazzale Mod. 170					Registrazione su file
	Mod. 130					Registrazione su file

### Fondale Marino

Per tutta la durata dell'esercizio del Terminale e per l'anno successivo alla sua dismissione, l'ambiente marino interessato dalla presenza del Terminale stesso dovrà essere sottoposta ad un Piano di monitoraggio, così come prescritto nell'ambito della procedura di V.I.A.

Le analisi del fondale dovranno essere ripetute con cadenza periodica.

## 8. ATTIVITÀ DI QA/QC

Tutte le attività di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. All'atto del primo rilascio di AIA è fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9000. Qualora il Gestore utilizzi strutture interne è concesso un anno di tempo, dalla data di rilascio

dell'AIA, per l'adozione di un sistema di Gestione della Qualità certificato secondo lo schema ISO 9000.

### **Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio dei campioni**

Il laboratorio effettuerà la manutenzione periodica della strumentazione e procederà alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione. Il laboratorio organizzerà una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte. Dovrà altresì essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura ecc) e la firma dal tecnico che ha effettuato il campionamento. All'atto del trasferimento in laboratorio il campione sarà preso in carico dal tecnico di analisi che registrerà il codice del campione e la data e l'ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico firmerà il registro di laboratorio.

### **Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformità**

La strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica fiscale dovrà essere operata secondo le prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sarà sottoposta a verifica da parte dell'autorità di controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano. Il gestore dovrà conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto dovrà contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il lavoro. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a due anni, per assicurarne la traccia. Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio dovrà essere data comunicazione preventiva all'autorità di controllo. La notifica dovrà essere corredata di una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

### **Controllo di impianti e apparecchiature**

Nel registro di gestione interno il Gestore è tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto funzionamento di sistemi quali, sonde temperatura, aspirazioni, pompe ecc., sistemi di abbattimento e gli interventi di manutenzione. Dovrà essere data comunicazione immediata all'Autorità Competente e all'Autorità di controllo (ISPRA) di malfunzionamenti che compromettono la performance ambientale. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

## 9. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### Definizioni

**Limite di quantificazione** è la concentrazione che dà un segnale pari al segnale medio di  $n$  misure replicate del bianco più dieci volte la deviazione standard di tali misure.

**Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione**, i dati di monitoraggio che saranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metà del LdQ per il calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece, poste uguali a zero nel caso di medie per misure continue.

**Media oraria** è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno il 75% delle letture continue.

**Media giornaliera** è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

**Media mensile** è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o puntuali (nel caso di misure discontinue).

Nel caso di misure settimanali agli scarichi è la media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

**Media annuale**, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2 misure semestrali (nel caso di misure non continue).

**Flusso medio giornaliero**, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli di otto ore.

La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte nel giorno di scarico.

**Flusso medio mensile**, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrisponderà alla somma dei singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

**Flusso medio annuale**, è il valore medio validato, cioè calcolato su almeno 12 valori medi mensili

**Megawattora generato mese**. L'ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall'unità di generazione e misurata al terminale dell'unità stessa in megawattora (MWh).

**Rendimento elettrico medio effettivo**. È il rapporto tra l'energia elettrica media (**netta**) immessa in rete mensilmente sull'energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di riferimento. L'energia generata in caldaia è data dal prodotto della quantità di metano combusto nel mese moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono essere ottenuti dall'analisi della composizione del gas, quindi attraverso **calcolo**, o per **misura** diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

**Numero di cifre significative**, il numero di cifre significative da riportare è pari al numero di cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo il seguente schema:

- Se il numero finale è 6,7,8 e 9 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06 arrotondato ad 1,1);
- Se il numero finale è 1,2,3, e 4 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04 arrotondato ad 1,0);

- Se il numero finale è esattamente 5 l'arrotondamento è fatto alla cifra pari (lo zero è considerato pari) più prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0).

Qualora nell'ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate sarà cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria dell'informazione, cioè la precisazione su quanti dati è stata calcolata la media è un fattore fondamentale del rapporto.

### Formule di calcolo

Nel caso delle emissioni ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti e dai valori, anch'essi misurati, di flusso ai camini.

La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria è la seguente

$$T_{\text{anno}} = \sum H (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}}) H \times 10^{-9}$$

$T_{\text{anno}}$  = Tonnellate anno;

$C_{\text{misurato}}$  = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm<sup>3</sup>;

$F_{\text{misurato}}$  = Media mensile dei flussi in Nm<sup>3</sup>/mese;

$H$  = n° di mesi di funzionamento nell'anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con l'utilizzo della formula seguente:

$$K_{\text{anno}} = (C_{\text{misurato}} \times F_{\text{misurato}}) \times 10^{-6}$$

$K_{\text{mese}}$  = chilogrammi emessi anno

$C_{\text{misurato}}$  = Media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.

$F_{\text{misurato}}$  = volume annuale scaricato in litri/anno

Qualora si riscontrino difficoltà nell'applicazione rigorosa delle formule sarà cura del redattore del rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché è stata fatta la variazione e la valutazione della rappresentatività del valore ottenuto.

### Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico all'AC.

### Indisponibilità dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il gestore deve dare comunicazione preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

### Eventuali non conformità

In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un' informativa dettagliata all' Autorità Competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità.

Alla conclusione dell' evento il gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all' evento medesimo.

Tutti dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all' Autorità Competente.

### **Obbligo di comunicazione annuale**

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all' Autorità Competente (oggi il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Valutazioni Ambientali), all' Autorità di controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all' ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive l' esercizio dell' impianto nell' anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

#### ***Nome dell' impianto, cioè il nome dell' impianto per cui si trasmette il rapporto***

- Nome del Gestore e della società che controlla l' impianto.
- N° di ore di effettivo funzionamento di ogni gruppo.
- Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo.
- Energia generata in MW<sub>h</sub>, su base temporale mensile, da ogni gruppo.

#### ***Dichiarazione di conformità all' autorizzazione integrata ambientale***

- Il Gestore deve formalmente dichiarare che l' esercizio dell' impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell' autorizzazione integrata ambientale.
- Il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse all' Autorità Competente e all' Autorità di controllo (ISPRA).
- Il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione all' Autorità Competente e all' Autorità di controllo (ISPRA).

#### ***Consumi***

- Consumo di materie ausiliarie (oli) nell' anno.
- Consumo idrico nell' anno.
- Consumo di gasolio nell' anno suddiviso per consumo dei turbogas, consumo dei motori di lancio e consumo del gruppo elettrogeno e pompe antincendio.
- Energia importata da rete esterna, energia prodotta dai turbogas, energia prodotta da gruppo elettrogeno, energia immessa in rete, energia auto-consumata, su base temporale annuale.

#### ***Consumi specifici per MWhg generato su base annuale***

- Acqua (m<sup>3</sup>/MWhg ), gasolio (kg/MWhg), energia elettrica auto-consumata (kWh/MWhg)

#### ***Caratteristiche dei combustibili***

- Schede tecniche del gasolio utilizzato nell' anno, con annotazione delle caratteristiche chimico-fisiche eventualmente determinate tramite campionamento e analisi.

**Emissioni per l'intero impianto (ognuno dei camini): ARIA**

- Tonnellate emesse per anno NO<sub>x</sub>, CO, polveri, SO<sub>2</sub> e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria
- Concentrazione media trimestrale in mg/Nm<sup>3</sup> di NO<sub>x</sub>, CO, polveri, SO<sub>2</sub> e tutte le altre sostanze regolamentate nell'autorizzazione in termini di emissioni in aria
- Emissione specifica annuale per MWh di energia generata di NO<sub>x</sub>, CO, polveri, SO<sub>2</sub> (in kg/MWhg)
- Emissione specifica annuale per unità di combustibile bruciato di NO<sub>x</sub> e CO, polveri, SO<sub>2</sub> (in kg/1000 t)
- N° di accensioni e spegnimenti annui di ciascun gruppo.
- Emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di NO<sub>x</sub> e CO, polveri, SO<sub>2</sub>.

**Emissioni per l'intero impianto: ACQUA**

- Quantità emessa per anno di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua.
- Risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti come previsto dal PMC

**Emissioni per l'intero impianto: RIFIUTI**

- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente, loro destino.
- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti pericolosi prodotti nell'anno precedente, loro destino.
- Codici, descrizione qualitativa e quantità di rifiuti nell'anno precedente soggetti a deposito preliminare.
- Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/1000 t di gasolio ed in kg/MWh generato.
- Tonnellate di rifiuti avviate a recupero.
- Criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per l'anno in corso.

**Emissioni per l'intero impianto: RUMORE**

- Risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne.

**Eventuali problemi gestione del piano**

- Indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione.

Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dell'impianto.

**Gestione e presentazione dei dati**

Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Ente di Controllo. Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor"

per la parti testo e “Open Office - Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.

**10. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE DELL'AUTORITA DI CONTROLLO**

FASI	GESTORE	GESTORE	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA	ISPRA ARPA
	Autocontrollo	Rapporto	Sopralluogo programmato	Campioni e analisi	Esame Rapporto
<b>Consumi</b>					
Combustibili e altre sostanze	Mensile/ trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
Risorse idriche	Continuo	Annuale			
Energia	Mensile	Annuale			
<b>Aria</b>					
Emissioni	Trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
<b>Acqua</b>					
Emissioni	Trimestrale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
<b>Rumore</b>					
Sorgenti	biennale	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale
<b>Rifiuti</b>					
Verifica depositi temporanei e preliminari	Mensile	Annuale	Biennale	Vedi tabella seguente	Annuale

Attività a carico dell'Autorità di Controllo (previsione)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO (5 anni)
Valutazione Rapporto	Annuale	Tutte	5
Visita di controllo in esercizio per verifiche autocontrolli	Biennale	Tutte	2
Campionamenti e analisi	Biennale	<u>Emissioni in atmosfera</u>  Campionamento ed analisi degli inquinanti emessi dai camini autorizzati con priorità per quelli ritenuti significativi dall'Ente di Controllo (criterio di rotazione del controllo ai camini)	2
	Biennale	<u>Scarichi idrici</u>  Campionamento ed analisi degli inquinanti relativi agli scarichi idrici autorizzati con priorità per quelli ritenuti significativi dall'Ente di Controllo (criterio di rotazione del controllo degli scarichi)	2
Verifica dello stato dei luoghi (sorgenti e recettori) e valutazione documentale delle misurazioni effettuate dal Gestore	Biennale	<u>Rumore</u> Misurazione e valutazione a discrezione dell'Ente di Controllo	2

Verifica dello stato dei depositi temporanei e preliminari e delle prescrizioni tecniche e gestionali	Biennale	<u>Rifiuti</u> Campionamento ed analisi a discrezione dell'Ente di Controllo	2
Verifica dei registri di manutenzione ed ispezione	Biennale	Valutazione autocontrolli	2

**Appendice C**  
**Decreto del Ministero dello**  
**Sviluppo Economico del 13**  
**Novembre 2015 – Prot. No.**  
**MS111/P/C.C6.EO**

Doc. No. P0001947 H4 Rev.0 – Giugno 2017



## **APPENDICE B**

**DECRETO DI PROROGA DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO**

**DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 13 NOVEMBRE 2015  
(PROT. NO. MS111/P/C.C6.EO);**





# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 *“Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”*;

VISTA la Legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme di polizia delle miniere e delle cave”*, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 11 della Legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la Legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”* ed in particolare l'art. 29, che così dispone:

*“La durata della concessione e' di trenta anni. Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.*

*La proroga e' disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.”*;

VISTA la Legge 8 agosto 1985, n. 431 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”*;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”*;

VISTA la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”*;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 349 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Legge quadro sulle aree protette”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante *“Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di*



*coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare”;*

- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modifiche e integrazioni recante “*Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi*”;
- VISTA la Legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- VISTO l’art. 27, comma 34, della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante la modifica dei commi da 77 a 82 dell’art. 1 della Legge 23 agosto 2004 n. 239 e in particolare il comma 82-ter, che così dispone:
- “*82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e’ rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’ di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita’ preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull’ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e’ competente ad autorizzare;*
- VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo*”;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico*”;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 e successive modificazioni, recante “*Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.*”;
- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “*Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*”;

MS111/P/C.C6.EO



VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 “*Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.*” ed in particolare l'art. 3 comma 10, il quale dispone che: “*Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9, comma 8 della legge n. 9/1991, la concessione di coltivazione ha la durata non superiore a venti anni e il titolare ha diritto ad una proroga non superiore a dieci anni e ad ulteriori proroghe, non superiore a cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati*”;

VISTO il Decreto Direttoriale 15 luglio 2015 “*Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.*”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.145 “*Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE*”;

VISTO il D.M. del 17.2.1984 con il quale la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “C.C6.IS”, risultante dall'unificazione dell'area di ha 9.381 ricadente nel permesso “C.R80.SE”, con l'area della concessione “C.C5.ME” di ha 9.099, ubicata nel Canale di Sicilia, è stata accordata in contitolarità alle Società Idrocarburi Canale di Sicilia S.p.A., Agip S.p.A., Canada Northwest Italiana S.p.A., ELF Italiana S.p.A., Petromarine Italia S.p.A., rispettivamente con quote di partecipazione del 30[%], 30[%], 20[%], 10[%], 10[%], con scadenza al 28.12.2012;

VISTI i successivi provvedimenti: 10/10/1984 (Trasferimento quota), 07/08/1985 (Cambio intestazione quota), 02/07/1990 (Trasferimento quota), 12/05/1992 (Cambio intestazione quota), 02/01/1993 (Trasferimento quota), 02/09/1993 (Cambio intestazione quota), 13/02/1998 (Cambio intestazione quota), 29/09/1999 (Cambio intestazione quota), 10/12/1999 (Assunzione quota), 12/02/2004 (Intestazione quota) di modifiche della titolarità della suddetta concessione e, in particolare, il D.M. 2.9.1993, con il quale, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza della Società Edison-Oil S.p.A. del 24.2.1993 la sigla convenzionale dei titoli minerari di cui la stessa interveniva come rappresentante o titolare unica, è stata modificata in “EO”, per una migliore identificazione;

VISTO da ultimo il D.M. 12.2.2004 con il quale la concessione “C.C6.EO” è stata intestata alle Società Edison S.p.A. ed ENI S.p.A., con quote rispettivamente del 60[%] e 40[%], rappresentate dalla prima;

VISTA l'istanza del 22.12.2011, acquisita al protocollo n. 273 del 5.1.2012, con la quale è stata chiesta, ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 613/1967 e dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 625/1996, la proroga decennale della concessione, finalizzata allo svolgimento delle seguenti attività:

- prosecuzione dell'attività di produzione nell'area di “Vega A” attraverso pozzi esistenti e attività di monitoraggio e manutenzione al fine di garantire la massimizzazione del recupero delle riserve;

MS111/P/C.C6.EO



- completamento del programma lavori già approvato in sede di conferimento del titolo minerario e che comprende la realizzazione della piattaforma satellite "Vega B", con contestuale riduzione del numero dei pozzi da essa perforati, inizialmente previsti in 24 unità, fino a un massimo di 12 unità;

VISTO il parere della Sezione U.N.M.I.G. di Napoli prot. 1238 del 29.3.2012, da cui emerge, tra l'altro, che: "...considerata l'attività posta in essere negli anni di vigenza della concessione, avendo la società istante ottemperato sostanzialmente agli obblighi di cui al decreto di conferimento della concessione, anche se concentrata nello sviluppo del solo campo Vega A, ritenuto tecnicamente valido il programma lavori proposto per il prossimo decennio, finalizzato al completamento del programma lavori già approvato in sede di conferimento del titolo minerario ed ad incrementare e definire la capacità produttiva dell'intero campo e ritenendo congruo con gli attuali costi e notevole l'impegno di spesa, si esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga decennale di cui trattasi.";

VISTO l'art. 34. (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) comma 19 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone che: " Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.";

VISTO il Decreto n. 68 del 16.4.2015, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di compatibilità ambientale relativo al progetto denominato "Sviluppo del Campo Vega B - Concessione di coltivazione C.C6.EO" e di AIA per il complesso produttivo piattaforma Vega A e piattaforma Vega B;

VISTA la nota prot. 28808 in data 12.12.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla quale emerge, tra l'altro, che:

- la Società istante ha ottemperato, nei termini di buona gestione del giacimento, agli obblighi del decreto di conferimento della concessione di cui è stata chiesta la proroga e che il programma dei lavori proposto per il prossimo decennio risulta finalizzato all'ottimizzazione e al completamento del drenaggio delle riserve;
- a termini di legge il Concessionario presenta annualmente all'Autorità di Vigilanza un programma dei lavori, in attuazione del programma generale approvato con il decreto di concessione, nel cui ambito sono proposti i piani annuali di sviluppo e coltivazione;
- le condizioni geo-giacimentologiche e di mercato hanno comportato il rinvio nel tempo della seconda fase di sviluppo del campo, anno per anno regolarmente comunicato ed approvato dal competente ufficio;



- a fronte di una produzione cumulativa attuale di oltre 9,5 milioni di tonnellate di olio al 30.9.2014, la piattaforma “Vega B”, collegata alla piattaforma madre “Vega A”, completa il programma di sviluppo e coltivazione del giacimento concesso, ottimizzando il drenaggio delle riserve di olio dal giacimento su cui attualmente insiste la stessa piattaforma “Vega A”, secondo un programma condiviso dei modi e nei tempi dal Ministero dello Sviluppo Economico;

PRESO ATTO che i risultati degli studi minerari più recenti e le attuali possibilità tecnologiche rendono oggi interessante e fattibile la realizzazione della piattaforma satellite “Vega B” in condizioni di economicità;

CONSIDERATO che la prosecuzione delle attività di produzione e lo sviluppo del campo attraverso la realizzazione della piattaforma “Vega B” rispondono pienamente al pubblico interesse per il completo sfruttamento del giacimento, tenuto conto anche dei vantaggi, in termini ambientali e minerari, derivanti dall'utilizzo delle più moderne tecnologie attualmente disponibili;

CONSIDERATO che le attività previste nel programma lavori non rientrano nei divieti introdotti dall'art. 2, comma 3, lett. h), del D.Lgs. n. 128/2010 e ss.mm.ii, in quanto afferenti ad un titolo abilitativo già rilasciato alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 128/2010;

## DECRETA

### **Art. 1. (Proroga della concessione)**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 della Legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'art. 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 625, dell'art. 3 comma 10 del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e dell'art. 31 comma 4 del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi a mare identificata in premessa e contraddistinta dalla sigla “C.C6.EO”, ubicata nel Canale di Sicilia, di cui sono titolari la Società Edison S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 e la Società ENI S.p.A. (c.f. n. 004849605588) con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1 ed uffici in San Donato Milanese, via Emilia n. 1, è prorogata per dieci anni a decorrere dal 28.12.2012 fino al 28.12.2022.

### **Art. 2. (Programma dei lavori)**

1. Il programma lavori consiste nella prosecuzione della coltivazione del campo e nel suo sviluppo, ottenuti mediante:

- a) la continuazione della produzione dalla esistente piattaforma “Vega A”, attraverso i pozzi già perforati;

MS111/P/C.C6.EO



- b) la realizzazione della piattaforma satellite, collegata alla piattaforma madre "Vega A" e denominata "Vega B", dalla quale vengono perforati nuovi pozzi finalizzati alla ottimizzazione del drenaggio delle riserve, fino a un massimo di 12 unità.
2. La perforazione di nuovi pozzi dalla piattaforma "Vega B", anche se previsti nel programma dei lavori ma ulteriori rispetto a quelli già sottoposti a procedura di V.I.A., è soggetta a preventiva valutazione di compatibilità ambientale.

### **Art. 3. (Obblighi e prescrizioni)**

1. La concessione è prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, nonché del disciplinare tipo di cui al Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015.

### **Art. 4. (Canoni)**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia, il canone annuo anticipato ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

### **Art. 5. (Pubblicazione e consegna)**

1. Il presente decreto è pubblicato nel BUIG (Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse) e nel sito Internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Il presente decreto è consegnato alla Società richiedente tramite l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sicilia, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 6 del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015.

### **Art. 6. (Ricorsi)**

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Roma, 13 NOV. 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
(Franco Terlizese)

MS111/P/C.C6.EO

**Appendice D**  
**Protocollo del Ministero Ambiente**  
**No. 26010/DVA del 25 Ottobre**  
**2016**

Doc. No. P0001947 H4 Rev.0 – Giugno 2017



## Edison Spa

Sede Legale  
Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Tel. +39 02 6222.1



Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e le  
Autorizzazioni Ambientali  
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale  
[DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.miniambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.miniambiente.it)

Spett.le  
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del  
Turismo – Direzione Generale Belle Arti e  
Paesaggio  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Spett.le  
Regione Siciliana, Assessorato Regionale del  
Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale  
del Territorio e dell'Ambiente, Servizio I –  
Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione  
Impatto Ambientale  
[dip.territorioambiente@pec.regione.sicilia.it](mailto:dip.territorioambiente@pec.regione.sicilia.it)

Spett.le  
Provincia di Ragusa  
[protocollo@pec.provincia.ragusa.it](mailto:protocollo@pec.provincia.ragusa.it)

Spett.li  
Comune di Modica  
[protocollo.comune.modica@pec.it](mailto:protocollo.comune.modica@pec.it)

Comune di Pozzallo (RG)  
[protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it](mailto:protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it)

Spett.le  
Comune di Scicli (RG)  
[protocollo@pec.comune.scicli.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.scicli.rg.it)

Spett.le  
Capitaneria di Porto di Pozzallo  
[Cp-pozzallo@pec.mit.gov.it](mailto:Cp-pozzallo@pec.mit.gov.it)  
D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni  
Ambientale  
Divisione III – Rischio rilevante AIA  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Spett.le  
Ministero dello Sviluppo Economico  
D.G. per la sicurezza dell'approvvigionamento e le  
infrastrutture energetiche – DIV VII  
[Dgsaie.div07@perc.mise.gov.it](mailto:Dgsaie.div07@perc.mise.gov.it)



**Oggetto:** [ID\_VIP: 3408] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi de D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al “Progetto di Sviluppo Campo Olio Vega B Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia. Perforazione di 8 Pozzi Addizionali”.

**Risposta del proponente in merito alla necessità di Aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale**

Con riferimento alla comunicazione Nota Prot. M\_AMTE.DVA.REGISTRO UFFICALE.U.0021907 del 6/9/2016, in merito alla verifica della necessità di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto VIA-AIA No. 68 del 16/04/2015), ottenuta a seguito della presentazione, in data 26.07.2012, di domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato “*Sviluppo del campo Vega B – Concessione di Coltivazione C.C6.EO*” (configurazione con 4 pozzi) Edison S.p.A. evidenzia che il Progetto, presentato in data 28.07.2016, sottoposto alla Procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) anche in osservanza delle indicazioni dello stesso Decreto VIA-AIA No. 68 del 16/04/2015, riguarda la perforazione di 8 pozzi addizionali e che la realizzazione di tali pozzi non determinerà modifiche alla configurazione operativa del complesso produttivo già autorizzata con il suddetto Decreto VIA-AIA.


In fase di esercizio nella futura configurazione Vega A + Vega B con 12 pozzi (4 già autorizzati e 8 di cui all’istanza in oggetto) non è prevista alcuna variazione rispetto al funzionamento del complesso produttivo come già autorizzato: gli impianti di Vega A e Vega B sono stati infatti dimensionati e autorizzati con Decreto VIA-AIA 2015 per gestire la produzione di entrambe le piattaforme anche nello scenario con tutti e 12 i pozzi perforati e produttivi.

Si evidenzia infatti che l’AIA in essere per il complesso produttivo Vega A+Vega B (assetto futuro),fa riferimento alla massima capacità produttiva di 10,000 barili/giorno (BOPD), pari alla somma delle singole capacità delle piattaforme Vega A e Vega B con 12 pozzi operativi.

In virtù di quanto sopra è possibile evidenziare che le valutazioni relative all’esercizio del complesso produttivo Vega A + Vega B con 12 pozzi produttivi sono le medesime già incluse nella documentazione AIA (Schede C) valutate positivamente nel Decreto VIA-AIA 2015.

Dal punto di vista impiantistico la perforazione degli 8 pozzi addizionali comporterà esclusivamente l’installazione su Vega B delle relative teste pozzo comprensive dei sistemi di sicurezza. A tale riguardo si evidenzia che:

- la Piattaforma Vega B come autorizzata con Decreto VIA-AIA 2015 è progettata in modo tale da poter accogliere gli 8 pozzi addizionali senza interventi impiantistici di rilievo: la Piattaforma Vega B è stata infatti autorizzata per l’installazione di 12 conductor pipe da 30” o 26”da predisporre con battipalo durante i lavori di installazione della piattaforma stessa;
- le teste pozzo e le croci di produzione degli 8 pozzi addizionali andranno ad affiancare, in slot già realizzati, le 4 già precedentemente installate ai sensi del Decreto VIA-AIA 2015 (si veda la figura seguente stralciata dallo Studio di Impatto Ambientale in oggetto).




Nota. La numerazione delle 8 teste pozzo in progetto è indicativa

**Figura 1: Localizzazione Teste Pozzo in Progetto**

In considerazione di quanto sopra, Edison S.p.A. ritiene che quanto di cui al SIA in oggetto sarà gestito al termine della Procedura di VIA con "Istanza di Modifica non Sostanziale" ai sensi dell'Art. 29 nonies e Art. 5, Comma 1, lettere I e I-bis) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Milano, 03 ottobre 2016

Cordiali saluti,

Edison spa  
B.U. Asset Idrocarburi  
Direttore Produzione Italia  
Ing. Giovanni Di Nardo  
*(Timbro e Firma)*  
  
Edison S.p.A.  
B.U. Asset Idrocarburi  
Direttore Produzione  
Ing. Giovanni Di Nardo